A TUTTI REGOLE PRATICHE PER LA SISTEMAZIONE ED INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI...

Jcludolo 2

A TUTTI

(*Continuazione*)

REGOLE PRATICHE

PER LA SISTEMAZIONE ED INVIOLABILITÀ

DEI DIRITTI ECCLESIASTICI

DEGLI ARMENI CATTOLICI ORIENTALI

IN SEGUITO ALLE TEORIE CANONICHE

SVILUPPATE

NELLE RECENTI INVESTIGAZIONI SULLE LORO VERTENZE

CON LA PROPAGANDA DI ROMA

CONTRO

MONS. ANTONIO HASSUN

Ottobre 1870.

A TUTTI

In seguito alle pagine già pubblicate.

Testimonio, benchè non saputo nè immaginato, dell' accoglienza favorevole, che trovò tra gli Armeni egualmente che tra gli eruditi europei, dimoranti in Costantinopoli, le poche pagine del mio libretto — A TUTTI —, *mi compiaceva tra me e me, accorgendomi, che di unanime accordo il Clero ed i più illuminati dei secolari trovavano in quelle teorie appoggio e consolazione e guida frammezzo alle nazionali ansietà.*

E cresceva in me siffatta compiacenza, udendo con le mie stesse orecchie proclamare da saggi e dotti religiosi latini veridiche ed incontrastabili le storiche e legali dimostrazioni in esso sviluppate. Nè già, che me ne compiacessi, quasi di cortese condiscendenza ad opinioni mie particolari; ma perchè, senza conoscermi là presente, si faceva eco alla retta dottrina contenuta in esso da quelli stessi, cui per gl' individuali rapporti con le romane esigenze, non avrei sì facilmente reputati a quelle mie pagine favorevoli. Ma la verità è una sola; nè ponno soffocarne la voce i più vili maneggi dell' ipocrisia, dell'adulazione, dell' ignoranza, dell' avarizia. Tutt'al più, se ne dichiareranno avversi e fors' anche lo proclameranno dannoso e pessimo e riprovevole que' cotali, che non conoscono altra legge, se non un arrogante così voglio, così comando; *e che, animati da*

spirito di tirannico despostismo, vorrebbero scorgere a sè superstiziosamente ossequiosi quanti hanno e quanti non hanno a che fare con loro; ed abusaudo del proprio potere, condannano all' ostracismo le teorie e le dottrine, cui non valgono a contraddire con evidenza di raziocinio.

Ma della viltà e ignoranza di costoro il più convenevole compenso è il disprezzo e lo scherno.

Della cortese accoglienza intanto, che trovò il mio libretto frammezzo a quelli, a cui doveva giovare, maggiormente io godo, perchè; nel mentre le traccie da me segnate valgono a rassodare tra gli Armeni cattolici orientali la concordia e la fermezza nelle massime di civile ed ecclesiastica nazionalità; propensi gli scorgo e desiderosi a volerne risapere di più, per assicurare a perpetuità e legalmente i vantaggi, alla loro Chiesa augurati nelle brevi righe di Conclusione, *a quel mio libretto.*

Ciò m' indusse a pigliar in mano un' altra volta la penna, con l'intenzione di soddisfare, come saprò meglio, alle giudiziose osservazioni, le quali, non appianate, potrebbero generare in alcuni inopportune ed intempestive dubbiezze, e rallentarne fors'anco il passo nell' intrapreso cammino, che dee condurre la Nazione a ferme e positive sistemazioni, per le quali assicurare il felice ripristinamento delle originarie prerogative della sua Chiesa.

Non si tratta già d' introdurre novità, si tratta anzi di toglierne quante ne sono state fin qui introdotte dall' ignoranza, dal capriccio, dall' adulazione; non solo in questi ultimi tempi, ma in epoche altresì di qualche secolo da noi remote.

Art. I. *Chi siano i nemici delle nazionali consuetudini delle chiese Orientali.*

I primi e più feroci sovvertitori delle discipline e dei riti delle chiese Orientali furono i missionarii europei. Questi arrogandosi più poteri, che non avessero avuto dalla Propaganda romana, che li mandava ad assistenza dei fedeli, oppressi dalle violenze degli Infedeli, dominatori di que' luoghi, decidevano a loro capriccio, (e per lo più senza intenderne nè il significato nè i linguaggi) sulla convenienza od erroneità dei riti antichissimi di quelle nazioni; e quindi censuravano, condannavano, denunziavano al giudizio di Roma tutto ciò che superava il loro intendimento, vi sognavano eresie occulte, ne provocavano decreti di riforma, ai quali poi davano, con arrogante impudenza, tirannicamente esecuzione. Le informazioni, che mandavano a Roma, n'erano per lo più calunniose e gravissimamente ingiuriose all' onore e alla religiosa delicatezza delle nazioni e del Clero: potevano dirsi a buon dritto altrettanti libelli infamatorj (1).

La Sacra Congregazione, per verità, si teneva sempre entro i limiti di una tal quale discrezione; ma nel mentre voleva da un lato rispettare l'antichità delle consuetudini nazionali, non si asteneva dall'altro di secondare fiduciariamente i suggerimenti dell' indiscretezza de' suoi rappresentanti.

Con questo sistema, i buoni cattolici Orientali, minacciati di scomuniche e sottoposti nelle loro consuetudini e riti e libri ad irragionevoli investigazioni, erano costretti a vedere trasformate a poco a poco le nazionali discipline ecclesiastiche nei riti e nelle consuetudini dei Latini. Chi vi si opponeva, era tacciato di *scismatico* e di *eretico;* ed a furia di ripetere queste due disonoranti qualificazioni rimase consolidata nella comune opinione l' idea di *eretici*

(1) Di siffatte informazioni a disonore degli Armeni è piena la *Manuale Biblioteca*, scritta con la più ributtante fierezza di calunniose invettive del *Prefetto Apostolico delle Missioni di Oriente*, e stampata in Venezia nel 1799; particolarmente nel *dialogo XV*.

e di *scismatici* a chiunque non aderiva alle bizzarre teorie di tanti sovvertitori di nazionali prerogative delle varie chiese di Oriente.

Di quest'indole furono le stranezze ributtanti de'due armeni preti Basilio Barsek e Giovanni Holov, vissuti nella seconda metà del secolo XVII e confutati valorosamente nel declinare dello scorso secolo dal dotto Mechitarista di Venezia, p. Gabriele Avedichian (1). Nè dissimili furono le menzogne del p. Clemente Galano, ch. reg. teatino, nel bifronte suo libro: *Conciliatio Ecclesiae Armenae cum Romana.*

Anche, nelle attuali vertenze degli Armeni cattolici orientali, il giornalismo servilmente romanizzante non proclamò questi a gola aperta *scismatici*? — E vieppiù ancora non ne furono accaniti schiamazzatori parecchi dei Propagandisti, con tutta la ciurma degli Hassuniani? Ne siano smentiti tutti costoro dalle teorie teologiche e canoniche, sviluppate nelle pagine del mio *A tutti;* particolarmente nel *quesito* IX, pag. 53.

Più di ogni altro reclamarono i Greci contro la prepotenza degl' indiscreti Missionarj europei, i quali, tuttochè ignari delle consuetudini, dei riti, e persino del linguaggio delle nazioni, a cui erano mandati, si arrogavano il diritto di volerla fare da maestri ai sacri dottori, ai vescovi, ai patriarchi di Oriente; di molestare con latinizzanti suggerimenti le coscienze dei fedeli; d' introdurre per questa via nelle regioni di Oriente la più deplorabile discordia tra il popolo e il clero nazionale.

A tante prepotenze e disordini oppose validissimo provvedimento l'immortale pontefice Benedetto XIV, il quale, con le due celebratissime sue Costituzioni — *Demandatam etc.* del 24 dicembre 1743, ed *Allatae sunt etc.* del 16 luglio 1755, — fu veramente il benemerito avvocato di tutte le nazioni d'Oriente. E sebbene talvolta egli si occupi dei Greci nominatamente, talvolta degli Orientali collettivamente, e talvolta altresì degli Armeni; tuttavia le cose, che ne dice, sui riti, sulle discipline, sulle consuetudini, devono indistintamente adattarsi a ciascuna delle nazioni e delle chiese di Oriente. Egli stesso anzi dichiara (2), — « doversi intendere, sotto il solo nome di

(1) Fu stampata questa confutazione in Venezia nel 1868, coi tipi della Congregazione Armena di San Lazzaro.

(2) Nella Constit. *Allatae sunt etc.* nella pag. 16. Ved. Parte I.

« *Chiesa greca* od *orientale*, tutti quattro i riti, nei quali,
« com'è noto ad ognuno, consiste la chiesa orientale;
« cioè, greco, armeno, siriaco e copto (1). »

Io perciò appunto, come se quel grande pontefice parlasse dei soli Armeni, alla chiesa e nazione Armena opportunamente gli adatto.

Art. II. *Le Bolle apostoliche* Demandatam etc. *ed* Allatae sunt etc. *del papa Benedetto XIV a difesa dei riti e delle consuetudini degli Orientali.*

E perchè siano palesi a tutti le magnanime intenzioni del dottissimo Pontefice, in argomento di sì grande importanza, non so astenermi dal dare qui, letteralmente tradotti in italiano, i punti più importanti e più gravi delle due apostoliche Costituzioni, citate di sopra, perchè mi siano di fondamento a quanto sono per dire in queste pagine.

Dalla Bolla *Demandatam etc.* = *Sui riti de' Greci Melchiti del patriarcato di Antiochia; sulla giurisdizione del Patriarca e dei vescovi della stessa nazione; sulla disciplina dei monaci e delle monache.*

« A disimpegno della cura di tutte le Chiese, super-
» nalmente affidata alla nostra umiltà, sino dai primordii
» del nostro pontificato, con lettere encicliche del 4 di-
» cembre 1740, dirette ai venerabili fratelli Patriarchi,
» Primati, Arcivescovi, e Vescovi, che reggono da per
» tutto il mondo la Chiesa di Dio, tra gli altri sentimenti
» dell'animo nostro, che abbiamo voluto far loro palesi, li
» abbiamo anche esortati, che in qualsiasi cosa, spettante
» a conservazione ed ingrandimento della Fede cattolica
» e della disciplina, in cui per avventura fosse stata neces-
» saria loro ed alle loro chiese l'assistenza nostra e di que-
» sta santa Sede, non esitassero a ricorrere fiduciosamen-
» te a Noi; ed abbiamo promesso di prestare a tutti loro
» quegli ajuti, che per la suprema potestà Apostolica in
» Noi trasmessa, ci fosse stato possibile di porgere ad
» essi. »

1. Dopo questa introduzione, narra Benedetto XIV,

(1) « Orientalem ecclesiam omnibus notum est quatuor ritibus con-
» sistere; Graeco videlicet, Armeno, Syriaco et Coptico, qui sane ritus
» universi sub nomine Ecclesiae Graecae aut Orientalis intelliguntur. »

essere stati proposti dal patriarca di Antiochia alcuni dubbii e domande ai pontefici predecessori suoi Benedetto XIII, Clemente XII, e recentemente a lui stesso dal vivente patriarca Cirillo; ed egli, dopo maturo esame e col consiglio de'cardinali componenti la sacra Congregazione di Propaganda, ne pronunzia definitivo giudizio.

2. I dubbii proposti dall'antiocheno patriarca « appartenevano alcuni alla conservazione dei riti e degli » usi della chiesa Greca, sì generamente e sì determinatamente sull' osservanza dei digiuni e sulla celebrazio- » ne del santo sacrificio della Messa; — altri versavano » sulla giurisdizione di esso patriarca e dei vescovi a lui » soggetti, la quale turbavano i missionarj latini; — altri » finalmente spettavano sì alla disciplina dei Monaci e » alla legittima dipendenza dei loro superiori, e sì alla » regola di vita delle femmine religiose, al governo e alla » tutela di esse.

« 3. Sui riti ed usi della Chiesa Greca abbiamo de- » cretato, doversi pria di tutto stabilire, non essere stato » ned essere lecito a chicchessia, per qualsivoglia titolo » o pretesto, di qualunque autorità o dignità, anche pa- » triarcale od episcopale, foss' egli insignito, l' innovare » checchesia, o l'introdurre cosa, che diminuisca l'intiera » ed esatta osservanza di quelli (1). »

Quindi prosegue il pontefice col disapprovare e condannare ed annullare alcune novità introdotte in addietro nelle consuetudini della chiesa greca da Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone; « e comanda doversi in avvenire » conservare onninamente tutti e ciascuno i riti della » chiesa greca e le usanze trasmesse dai Padri (2). » Incarica in ispecialità il patriarca di Antiochia « d' invi- » gilare diligentemente e provvedere alla conservazione » dei medesimi, acciocchè non vi s' introduca alcuna no- » vità, d' onde per lo più deriva occasione di confusione e » di scandalo. Concede soltanto al patriarca ed ai vescovi » cattolici facoltà di correggere nelle proprie diocesi e di » estirpare gli abusi, che vi fossero stati intrusi o per » ignoranza del volgo o per frode degli scismatici ecc. »

(1) *Nemini licuisse aut licere, quovis titulo et colore, et quaque auctoritate aut dignitate, etiamsi Patriarcali aut Episcopali praefulgeat. quidquid innovare, aut aliquid introducere, quod integram exactamque eorundem observationem imminuat.*

(2) *Omnesque in posterum et singulos Ecclesiae Graecae ritus et mores a Patribus traditos omnino servari mandamus.*

4. In conformità a ciò comanda, che siano ripristinate e ristabilite tutte quelle consuetudini, le quali avessero sofferto alterazione.

5. Si ferma poscia a notare non pochi abusi introdotti circa il rigore della disciplina dei Greci nel digiuno quaresimale ed in altri giorni dell' anno.

6. Comanda, che ne sia ristabilita l' osservanza a tenore dell' antica consuetudine, e che ne sia abolita l'introdotta rilassatezza.

7. Concede tuttavolta al patriarca facoltà di dispensare all' uopo e nei singoli casi particolari, le bisognose e povere comunità del Libano e dell' Anti-Libano, ove la deficienza di cibi quaresimali ne rende impossibile l' osservanza.

8. Richiama in vigore il precetto degli antichi santi Padri della chiesa greca; non potersi, cioè, offrire sul medesimo altare il santo sacrifizio della messa più volte in un giorno; ossia, non potersi celebrare su di un altare più di una messa il giorno; e nega su ciò qualsiasi condiscendenza, che venivagli chiesta. Ed inoltre comanda immutabile osservanza del rito di celebrare in tutta la quaresima, tranne i sabbati e le domeniche, la messa dei presantificati.

9. Permette, che siano bensì eretti più altari in una medesima chiesa; ma proibisce, che su ciascuno vi si celebri più di una messa il giorno. — E dove il numero dei sacerdoti eccede quello degli altari, acconsente, che
» dove n' è in vigore la consuetudine, più sacerdoti sul
» medesimo altare, insieme col vescovo o con altro sacer-
» dote celebrante, possano concelebrare; purchè vestiti
» dei sacerdotali indumenti, e proferendo ciascuno per
» intiero la liturgia e le parole della consecrazione; non
» altrimenti come se ciascuno da per sè offerisse il santo
» Sacrificio.

10. « A ciascun poi de' sacerdoti, che celebra in que-
» sta guisa, sia lecito l' applicare il Sacrifizio, secondo
» l' intenzione di que' che offrono spontanee oblazioni.
» Che se per l' applicazione di un medesimo sacrifizio ve-
» nissero sopraggiunte ulteriori offerte, il Sacerdote, che
» le riceve, sia sempre obbligato a far consapevoli delle
» ricevute offerte i fedeli di ulteriori oblazioni largitori; e
» se questi oblatori non si dichiarino soddisfatti e con-
» tenti della celebrazione di una sola messa, sappia, che
» alla volontà di più offerenti non soddisfa egli punto, con
» la celebrazione di un'unica messa. »

11. Per la uniformità del rito nella celebrazione dei santi misteri, comanda una edizione dei libri liturgici dei Greci Melchiti e dei Copti.

12. Determina i limiti della giurisdizione del patriarca di Antiochia e dei vescovi greci melchiti, per guisa, che i vescovi greci maroniti non abbiano ad alternare con quelli l' esercizio delle episcopali attribuzioni, e viceversa, sul territorio e sui monaci degli uni e degli altri; nè le due nazioni usurparsi a vicenda i fedeli, togliendoli dal rito dell' una per costringerli al proprio.

13. E poichè v' era pericolo, che i missionarj latini colà stanziati, abusando delle facoltà loro concesse, s'ingerissero in affari di giurisdizione del patriarca e dei vescovi del patriarcato; e particolarmente togliendo alla sudditanza di essi quanti più potevano dei fedeli; perciò il Pontefice decretò, « non esser lecito che ai soli frati mi- » nori francescani, custodi della Terra Santa, l' esercizio » delle parrocchiali incombenze sui Greci Melchiti, e l'am- » ministrazione dei sacramenti ai medesimi, nelle sole cir- » costanze di luoghi e di tempi, in cui manchi assoluta- » mente il modo di avere un parroco od un altro prelato » di rito greco: — nel qual caso i predetti frati possano » percepire lecitamente gli emulomenti per legittimo » diritto dovuti, nè per guisa alcuna dipendano dalla » giurisdizione del patriarca di Antiochia; — ma sol- » tanto ad inchiesta di esso siano annualmente obbli- » gati a rassegnargli una nota delle anime di rito greco, » esistenti in quella città od in quel luogo, cosicchè s'ab- » biano ad intendere in tutto il resto soggette assoluta- » mente al patriarca. Procuri poi il patriarca, per obbligo » del suo uffizio, che, ovunque ne sia bisogno, v'abbia fre- » quenza di parrochi cattolici, da cui possano i suoi greci » melchiti ricevere in rito greco i sacramenti.

14. « Nella città di Gerusalemme ed in que' luoghi, » ove non risieda di suo diritto ed in propria diocesi un » vescovo greco cattolico, possa il guardiano di Terra san- » ta amministrare il sacramento della Cresima *sotto con-* » *dizione* ai greci confermati da semplice sacerdote e che » spontaneamente domandino di essere cresimati. Ma dove » risiede un vescovo cattolico, non amministri questo sa- » cramento se non coll' assenso di esso vescovo; e non » acconsentendovi, se ne astenga. »

15. « Vietiamo inoltre espressamente a tutti i Melchiti » cattolici di rito greco, di passare quind' innanzi al rito

» latino. Comandiamo poi rigorosamente a tutti i Missio-
» narii, sotto le pene altresì, ch' esporremo di poi, ed altre
» ancora ad arbitrio nostro, che si guardino bene dal per-
» suadere qualsiasi di loro a passare dal rito greco al la-
» tino, od anche dal permetterlo, senza consultare la san-
» ta Sede, a chi lo chiedesse,

16. « Quanto a coloro, che diconsi *latinizzanti*, i quali,
» generati da parenti greci, mancandovi greci sacerdoti,
» fossero stati battezzati sino al giorno d' oggi da sacer-
» doti latini, con rito latino, e sino ad ora stettero in questo
» rito; — i quali diconsi esserne in grande numero a Da-
» masco, nè finora fu abbastanza deciso a quale rito deb-
» bano precipuamente aderire; — stabiliamo e dichiaria-
» mo, che, alla presenza di persona da noi deputata, ab-
» biamo, una volta a confessare in qual rito vogliono vi-
» vere; ed in esso debbano poscia invariabilmente restare.

17. « I figliuoli, che da siffatti genitori, dopo espressa
» questa dichiarazione, nascessero; come anche quelli,
» che di già sono nati, ma non sono per anco giunti al-
» l' uso della ragione, seguano la condizione dei genitori,
» se tutti e due hanno scelto lo stesso rito; diversamente,
» osservino il rito del padre.

18. « Del resto, se in avvenire taluno dei greci, per
» necessità, in mancanza di parroco cattolico di rito greco,
» avesse ricevuto il battesimo od altro sacramento da un
» prete latino; non perciò lo si debba riputare di rito lati-
» no; ma, fuor di ogni dubbio sia obbligato a seguire il
» rito greco, in cui nacque. Ed in tutto, in cui può, finchè
» ne continua la necessità, sia obbligato a seguire questo,
» particolarmente nell' osservanza dei digiuni; e tostochè
» poi vi si possa avere vescovo o parroco greco, lo rias-
» suma e lo continui per intiero in tutto il resto.

19. « Per troncare tutte le controversie, che sogliónsi
» promuovere in siffatti argomenti anche tra gli stessi
» missionarj, a cagione delle loro discordi opinioni e dot-
» trine; ed acciocchè sia del tutto sopito tra i fedeli qua-
» lunque contrasto, che ne deriva; espressamente coman-
» diamo ai missionarj di qualsiasi ordine ed istituto, anche
» della compagnia di Gesù, che siano premurosi di mante-
» nere, intorno a tuttociò, unità di spirito e di dottrina: lo
» che facilmente si potrà ottenere quando a questi nostri
» decreti ed a tutti gli altri, che furono in addietro ema-
» nati dalla santa Sede, vogliano prestare fedele obbe-
» dienza » . . . .

20. Assoggetta finalmente i monaci alla disciplina di san Basilio, ed alla giurisdizione immediata dei vescovi cattolici diocesani, ed alla mediata del patriarca cattolico. Dove il vescovo non è cattolico, dipendano dalla giurisdizione immediata del patriarca cattolico.

21. Raccomanda alla sorveglianza del patriarca e dei vescovi la pubblicazione di qualsiasi genere di libri; ed ingiunge loro di non permettere la stampa di libri ecclesiastici, senz' averne preso consiglio dalla Santa Sede; sorveglino poi ove trattisi di ristampa di sacri libri, già approvati, acciocchè non ne riescano discordi.

22. Nel monastero di vergini, eretto in Kesruan dai greci melchiti non si accolgono se non fanciulle di quella nazione e rito; e sia assolutamente vietato di ammettervene di altro rito e nazione; nè su ciò possano il patriarca ed i vescovi concedere dispensa.

23. Ne accoglie il monastero e le monache sotto la protezione della santa Sede e della congregazione di Propaganda, e lo assoggetta alla giurisdizione immediata del vescovo diocesano e mediata del Patriarca.

24. Ne sia confessore ordinario un monaco dello stesso rito: e quanto al confessore straordinario, ne lascia la scelta anche di altro rito, all'arbitrio del vescovo.

25. Non altra regola professino queste suore, se non di san Basilio.

26. Raccomanda finalmente al patriarca ed ai vescovi inviolabile l' osservanza dei riti e delle consuetudini nazionali nell' unico vincolo della fede e della unità con la santa Sede; assicurando loro e comandando anzi, « che » debbano rimanere intatti tutti i loro diritti e privilegi, e » libero l' esercizio della loro giurisdizione a reggere le » pecore affidate alla loro cura » ecc. (1).

Dalla Bolla *Allatae sunt etc.* = per cui *è comandato ai Siriaci ed agli Armeni, che celebrano nelle chiese dei latini, di osservare il proprio rito: è negata ai Missionarii la facolta di dispensare i Siri e gli Armeni dall' astinenza dei pesci in giorni di digiuno: è decretato finalmente doversi conservare tutti i riti greci ed orientali: e sono ammoniti i Missionarii, che nel convertire gli orientali, li richiamino*

(1) *De caetero Fraternitatibus vestris intacta manere volumus jura omnia ac privilegia et liberum jurisdictionis vestrae exercitium ad regendas oves fidei vestrae commissas etc.*

dagli errori, e dallo scisma; non già li distolgano dai loro riti approvati.

1. « Furono portate alla Congregazione di Propaganda » lettere di un sacerdote addetto alle sacre missioni nella » città di Bassora, discosta quindici giorni di viaggio da » Babilonia, frequentatissima di negozianti. Espose con » queste lettere, essere dimoranti in quella città molti cat- » tolici di rito orientale, Armeni e Siriaci, i quali, privi di » chiesa propria, vengono alla chiesa dei missionarii latini, » ove i loro sacerdoti celebrano la messa e compiono le » altre cerimonie sacre secondo i loro riti particolari: i lai- » ci vi assistono e dai medesimi sacerdoti ricevono i sacra- » menti. Di qua egli prese occasione a chiedere, se cotesti » Armeni e Siri debbano conservare il loro rito cattolico; » ovvero, per togliere la diversità in essa chiesa, ove an- » che i latini concorrono, se più consentaneo sembri, che » gli Armeni ed i Siri, lasciato l' antico calendario, ne se- » guano il nuovo, quanto alle feste Pasquali, all' annua » comunione, alla Quaresima ed alle feste mobili e immo- » bili. E procedendo più innanzi, domandò, doversi decre- » tare, che gli Armeni e i Siri di Bassora abbiano ad atte- » nersi al calendario nuovo; e se debbasi ordinarlo anche » agli altri Orientali, che hanno bensì chiesa, ma tanto » angusta da riuscire disadatta alle sacre funzioni, cosic- » chè vengono per lo più alle chiese dei Latini.

2. « Inoltre esso Missionario soggiunse alla prefata » Congregazione, che, essendo precetto pei cattolici orien- » tali Armeni e Siri di doversi, nei giorni di digiuno, aste- » nere dai pesci, molti ve ne sono, che non l'osservano, » non già per disprezzo, ma parte per debolezza di natura, » parte perchè vedono esservi differente usanza presso i » Latini; perciò sembra non inopportuno, che si conceda » ai Missionarii facoltà di permettere, non a tutti, ma a » questi od a quelli, l' uso dei pesci nel tempo di digiuno; » con la precauzione però, che non v' abbia scandalo, ed » altra pia opera sia loro ingiunta in luogo dell' astinenza » dai pesci.

3. Esaminata dalla sacra Congregazione la proposta di quel Missionario, fu risposto il dì 13 marzo 1755, *non doversi fare alcuna novità* (1); « lo che noi pure con la no- » stra autorità abbiamo confermato, mossi particolarmen- » te dal decreto della stessa Congregazione 31 gennajo

(1) *Nihil esse innovandum.*

» 1702, confermato di poi e rinnovato più volte. » — Qui ne porta letteralmente il tenore, e prosegue: « Il quale de-
» creto riguarda i cattolici della Chiesa Orientale, ed i
» loro riti approvati dalla Sede apostolica: ed è noto a tutti,
» constare la chiesa Orientale di quattro riti; cioè Greco,
» Armeno, Siro, e Copto; e tutti questi riti s'intendono
» compresi sotto il solo nome di Chiesa Greca od Orientale,
» non altrimenti, che sotto il solo nome di Chiesa Latina
» Romana, si comprendono i riti Romano, Ambrosiano, Mo-
» zarabico e i varii particolari riti degli Ordini Regolari.

4. « Il senso del decreto è sì chiaro, che non ha biso-
» gno di alcun commento. Perciò questa nostra Enciclica
» ad altro non tende, se non per far nota e chiara a tutti
» la legge, e perchè in avvenire sia più diligentemente
» adempiuta da tutti. A buon dritto perciò si dee dubi-
» tare, che le questioni proposte dal Missionario di Bas-
» sora, non siano derivate dall' ignoranza dei decreti (1),
» già da prima emanati. Ma poichè da moltissimi altri e
» frequentissimi indizi ci è fatto di dover conghietturare,
» che i Missionarii latini, nel convertire gli Orientali dallo
» scisma e dall' errore all' unità ed alla santa Religione
» Cattolica, facciano consistere ogni loro Cura e pensiero
» in togliere di mezzo od almeno indebolire il rito Orien-
» tale, ed allettino i Cattolici ad abbracciare il rito latino,
» non ad altro fine, che per desiderio di ampliare la Reli-
» gione e di fare opera buona e grata a Dio; perciò (giac-
» chè ci siamo posti a scrivere) abbiamo reputato oppor-
» tuno il comprendere in questa nostra lettera Enciclica,
» più brevemente che fia possibile, ciò che deve loro ser-
» vire di norma, secondo il sentimento di questa sede Apo-
» stolica, ogni qual volta si convertano Orientali alla Reli-
» gione cattolica, e ciò che devesi osservare con gli Orien-
» tali cattolici, che sono in luoghi, ove o non dimorano
» punto Latini, od insieme con questi si trovano cattolici
» Orientali.

5. « È duopo dirsi, in vero, digiuno affatto di storia
» Ecclesiastica chiunque non sappia quanto siansi affaticati
» i Romani Pontefici per condurre all' unità gli Orientali,
» dopo il funesto scisma di Fozio, il quale a' giorni del
» sommo Pontefice san Nicolò I, usurpò la sede di Costanti-
» nopoli, espulsone per violenza santo Ignazio legittimo

(1) Ecco la fonte di tutte le novità e discordie, che deturparono in ogni tempo l' inviolabilità dei riti Orientali.

» patriarca. San Leone IX, predecessore nostro, mandò
» a Costantinopoli i suoi legati, per estirpare cotesto
» scisma, cui, per due secoli assopito, Michele Cerulario
» vi aveva ripristinato. Urbano II poscia invitò i Greci al
» concilio di Bari; ma ne raccolse assai scarso frutto, seb-
» bene santo Anselmo arcivescovo di Cantoberì avesse im-
» piegato ogni cura per riconciliarli con la chiesa Romana,
» e collo splendore della sua dottrina ne avesse posti in
» evidenza gli errori. Nel concilio di Lione, radunato dal
» beato Gregorio X, l' imperatore Michele Paleologo e i
» vescovi Greci abbracciarono l' unità della Chiesa Ro-
» mana; ma, cangiatone consiglio, se ne distaccarono di
» bel nuovo. Nel concilio poi di Firenze, sotto il som-
» mo pontefice Eugenio IV, a cui erano accorsi Giovanni
» Paleologo e Giuseppe patriarca di Costantinopoli, con
» tutti gli altri vescovi Orientali, l' unione fu stabilita ed
» accettata colle sottoscrizioni di ciascheduno; ed in quel
» medesimo concilio le chiese degli Armeni e dei Giacobiti
» ritornarono all' obbedienza della sede Apostolica: e
» poscia il pontefice Eugenio, partito da Firenze per Ro-
» ma, accolse anche gli ambasciatori del re degli Etiopi,
» e ricondusse all' obbedienza della sede Romana i Siri, i
» Caldei ed i Maroniti. Ma poichè, siccome leggesi nel-
» l' Evangelio di san Matteo (*cap.* 13), la semenza caduta
» sulla pietra non reca nessun frutto, perchè non ha dove
» gettare la radice: *Coloro sono che ricevono subito con*
» *gaudio la parola di Dio, ma non hanno in sè la radice; ed*
» *insorta la tribolazione e la persecuzione per la parola, su-*
» *bito se ne scandalezzano;* — perciò, appena Marco arci-
» vescovo di Efeso, qual nuovo Fozio, sforzossi a strappare
» l' unione ed incominciò ad alzare contro essa la voce,
» andò subito perduto ogni desiderato frutto.

6. » Inoltre mostrerebbesi ignaro di Ecclesiastica sto-
» ria chi similmente non sapesse, essersi conchiusa e raf-
» fermata l' unione con gli Orientali per guisa, — che ri-
» cevessero il domma della processione dello Spirito Santo
» dal Padre e dal Figlio, ed ammettessero quindi essere
» *lecita* l' aggiunta della parola *Filioque* nel Simbolo; —
» che confessassero, essere materia del Sacramento della
» Eucaristia tanto il pane fermentato quanto l' azimo;—
» che accettassero il domma del Purgatorio, della visione
» beatifica, e del primato del Pontefice Romano; — essersi
» in somma usata ogni cura per isvellere gli errori con-
» trarii alla Fede cattolica; — ma non mai essersi avuto

» in mira di recare qualsiasi onta al venerando rito Orien-
» tale. Ed affatto ignorerebbe altresì l' attuale disciplina
» della Chiesa chi non conoscesse i Romani Pontefici, per
» nulla sgomentati dall' infelice riuscita dei tempi addie-
« tro, quanto al ricondurre i Greci alla unità, avere sempre
» calcata la stessa via, che abbiamo testè indicata, e cal-
» carla tuttora; come palesemente lo si conosce sì dalle
» loro parole che dai fatti.

7. » Nell' undecimo secolo, esistevano in Costanti-
» nopoli, in Alessandria e nel patriarcato Gerosolimitano,
» varie chiese dei Latini, nelle quali osservavasi il rito
» latino, siccome v' erano greci templi in Roma, nei quali
» si celebravano in rito greco i santi misteri. Michele Ce-
» rulario, empio rinnovatore dello scisma, comandò, che
» si chiudessero le chiese latine. Ma il papa san Leone IX,
» benchè facilissimamente lo avrebbe potuto, non gliene
» rese la pariglia, nè fece chiudere in Roma le chiese gre-
» che: volle anzi, che rimanessero aperte. Del quale insul-
» to fatto ai Latini, lagnandosi nella sua lett. I, cap. 9, così
» soggiunge: *Ecco quanto in questa parte la Chiesa Roma-*
» *na sia più discreta, più moderata, più clemente di voi!*
» *Benchè infatti esistano e dentro e fuori di Roma parecchi*
» *monasteri e chiese di Greci, nessuno di loro fin qui fu mo-*
» *lestato, od impedito dall' avita sua tradizione e consuetu-*
» *dine*; *che anzi lo si persuade e lo si ammonisce ad osser-*
» *varla.*

8. » In sul principio del secolo XIII, allorchè i Latini
» s' erano impadroniti di Costantinopoli, ed il papa Inno-
» cenzo III aveva deliberato di stabilire in quella città un
» patriarca latino; egli per altro non si astenne dal di-
» chiarare palesemente, di non volere con ciò recare al-
» cun danno ai riti greci; tranne, che se vi fossero per av-
» ventura consuetudini ricevute tra loro, nocive alle
» anime o contrarie all' ecclesiastica onestà (1). — Ed
» egualmente, con le stesse parole, scrisse l' immediato
» successore di lui Onorio III al re di Cipro, il quale desi-
» derava di avere, in alcune città del suo regno, due ve-
» scovi; latino cioè pei latini colà dimoranti, e greco pei
» greci, che vi abitavano (2). »

(1) Ed inserisce qui la decretale emanata nel conc. IV lateranese, ed inserita nel cap. *Licet de Baptismo*, — da me ripetuta nella prima parte, (*pag. 22, annot* 1.)

(2) La lettera di Onorio III è stampata negli *Annal. Eccl.* del Rinaldi, sotto l' anno 1222, num. 5.

9. Di simili documenti abbonda il secolo decimoterzo. Appartengono ad esso la lettera di Innocenzo IV a Daniele re di Russia (1); — altra lettera dello stesso pontefice ad Ottone cardinale Toscolano, apostolico legato nell' isola di Cipro (2). — « E dopo di avere in quella stessa » lettera prescritto le cose, che si dovevano fare dai Gre- » ci, e di avere altresì numerato quelle, che reputava do- » versi loro permettere, chiude con queste parole: *Ai » summentovati, arcivescovo di Nicosia e suoi suffraganei « latini, complessivamente di nostra autorità ingiungi, che, » in onta di siffatto nostro provvedimento e deliberazione, » non inquietino in qualsiasi modo nè molestino essi Greci.* » Ed egli stesso il pontefice Innocenzo IV, costituendo le- » gato apostolico il Minorita Lorenzo, suo penitenziere, e » comunicandogli piena autorità su tutti i Greci dimoranti » nel regno di Cipro, e nei patriarcati Antiocheno e Ge- » rosolimitano, e sui Giacobiti altresì, Maroniti Nestoriani, » ciò specialissimamente gli comandò, che con la sua au- » torità proteggesse tutti i Greci, da qualunque molestia, » che avessero potuto recare ad essi i Latini. *Comandia- » mo, che proteggendo di apostolica autorità i Greci di quel- » le regioni, sotto qualunque nome siano conosciuti, non ab- » bi a permettere, che siano turbati da violenze e da qualsiasi » molestia, facendoli pienamente risarcire di qualunque in- » giuria ed offesa recata loro dai Latini, e comandando seve- » ramente ad essi Latini di astenersi del tutto in avvenire » da simili cose* (3).

10. » Alessandro IV, immediato successore del papa » Innocenzo, vedendo riuscita inefficace la volontà del » suo antecessore, ed avendo saputo, esistere tuttora nel » regno di Cipro i tumulti e le discordie tra vescovi greci » e latini; intimò ai vescovi latini di chiamare ai loro si- » nodi gli ecclesiastici greci, » — e di obbligarli all' osservanza dei decreti sinodali, che non fossero contrarii ai riti della loro chiesa (4).

11. Commemorando il decreto dell' unione dei Latini coi Greci, stabilita nel generale concilio di Lione, sotto il

(1) Presso il Rinaldi sotto l' anno 1247, num. 29.

(2) Anche di questa ho portato il brano relativo nella pag. 22, in annot. 2; ove anche devo correggere uno sbaglio tipografico nella lin. 7. — Ivi è detto: *nonchè le parole del papa Innocenzo III ed Ottone cardinale di Frascati*; ma vi si deve leggere *Innocenzo IV ad Ottone* ecc.

(3) Presso il Rinaldi, all' ann. 1246, num. 30.

(4) Ed è citato il Labbè, collez. dei Conc. dell' ediz. ven. tom. XIV, pag. 279 e tom. XV, pag. 775.

papa Gregorio X, che mandò all' imperatore Michele Paleologo la confessione della fede ed il decreto dell'unione sottoscritto dal Concilio e giurato dai Legati Orientali, acciocchè anch' egli e gli altri vescovi greci lo sottoscrivessero; espone la condizione, che nel sottoscriverlo vi aggiunsero l' imperatore e gli Orientali, *di rimanere nell' osservanza dei loro riti, che usavano avanti lo scisma; i quali riti non sono contrarii alla confessione della fede, nè sono in contraddizione coi precetti divini* (1). Ed osserva, continuando, il pontefice, che la clausola non fu contrastata dal papa Nicolò III, allorchè nel 1278 mandò a Costantinopoli i suoi legati con lettere analoghe, nelle quali anzi aderiva alla domanda di conservare i loro riti, che *fossero consentanei all' integrità della cattolica fede, e che non violassero gli statuti dei sacri canoni* (2).

12. Quanto al concilio Fiorentino del secolo XV basti il notare, che Giovanni Paleologo ne sottoscrisse il decreto di unione, a patto, — che *nulla dei Riti della nostra Chiesa si dovesse cambiare.* « Ma, non essendo nostra in-
» tenzione di enumerare su ciò le singole ingiunzioni
» pontificie dei secoli successivi, ci limiteremo al comme-
» morare le principali, per cui è fatto palese, avere sem-
» pre cercato la santa Sede di sradicare dall' animo degli
» Orientali gli errori introdotti, e di volere conservati il-
» lesi ed intatti i riti usati dai loro maggiori avanti lo
» scisma; ned avere mai imposto agli Orientali, che, per
» voler essere cattolici, abbracciassero il rito Latino.

13. » Nel Manuale (*Enchiridion*) dei Greci, stampato a
» Benevento, sono due, Costituzioni dei sommi pontefici
» Leone X e Clemente VII, i cui vengono fortemente
» sgridati quei Latini, i quali riprovavano nei Greci le lo-
» ro osservanze acconsentite dal concilio di Firenze; par-
» ticolarmente, di usare nel Sacrificio il fermentato, di te-
» nere la moglie presa prima di avere ricevuto gli ordini

(1) « Sed rogamus Magnitudinem Vestram, . . . quod permaneamus
» in Ritibus nostris, quibus utebamur ante Schisma, qui scilicet Ritus
» non sunt contrarii contra supradictam Fidem, nec contra divina prae-
» cepta. » — Harduin. *Collect. Concilior.* tom. VIII., pag. 698 — Sulle quali espressioni giova notare, doversi intendere, sotto il nome di *riti*, generalmente tutte le discipline e consuetudini della chiesa Orientale, sulle quali soltanto può cadere l' osservazione del *contra divina praecepta.* Meglio si vedrà ciò per le cose da dirsi dipoi.

(2) « Quod per eos (*ritus*) Catholicae Fidei non laedatur integri-
» tas, nec sacris statutis Canonum derogetur. » — Che di più chiaro a distinguere le rituali discipline?

» sacri, di amministrare ai fanciulli l'Eucaristia sotto am-
» bedue le specie. Pio IV, nella Costituzione *Romanus*
» *Pontifex*, ch' è la LXXV nel tom. II del vecchio Bolla-
» rio, mentre comanda, che i Greci dimoranti nelle dioce-
» si dei Latini siano soggetti ai vescovi di quelle, sog-
» giunge: *Non per questo intendiamo, che i Greci vengano*
» *sottratti dal loro rito Grecanico, od altrimenti ne siano*
» *impediti dagli Ordinarii dei luoghi o da altri.* »

14. Commemora la triplice fondazione de'collegi, fatta dal papa Gregorio XIII in Roma, pei *greci*, *maroniti* ed *armeni*, acciocchè in essi « gli alunni di quelle nazioni ab-
» biano ad essere educati in guisa da perseverare sempre
» nei loro riti orientali. » Ed altrettanto dice dei Ruteni.

15. Espone le premure dei Pontefici antecessori suoi, per le sacre ordinazioni dei sacerdoti nel rispettivo rito, *greci*, *maroniti*, *armeni*, *copti*, *melchiti;* essendo volontà della Sede Apostolica, « che ogniqualvolta sorgesse con-
» troversia sulla disciplina degli Orientali; dovesse in
» tutto e per tutto rimanere inviolato e fermo il rito. »

16. Insistendo sullo stesso argomento, porta testualmente le parole del suo predecessore Benedetto XIII; e rinnovando gli ordini solenni, dati da lui medesimo nelle sue Costituzioni, e particolarmente nella LVII, che incomincia: *Etsi Pastoralis*, §. 9, num. 24. — « Non intendia-
» mo, che, per le cose dette di sopra, circa gl'Italo-Greci,
» abbiasi in qualsiasi guisa a recare pregiudizio ai diritti,
» qualunque fossero, cui per diritto o per consuetudine od
» altrimente loro competessero legittimamente, dei greci,
» che dimorano in Oriente sotto i proprii cattolici vescovi,
» arcivescovi e patriarchi, e delle altre nazioni cristiane
» di qualunque rito approvato dalla Santa Sede ecc. (1). »

17. Parla della professione di fede proposta dal papa Gregorio XIII e da Urbano VIII agli Orientali, convertiti dall'eresia alla cattolica unità.

18. Ricorda le varie edizioni del messale e dei libri rituali e del breviario pei copti, pei maroniti e pegl' illirici ecc.

(1) « His igitur, quae superius in quacumque parte Italo Graecis con-
» cessimus etc. . . . Graecorum in Oriente, sub propriis catholicis episco-
» pis archiepiscopis, vel patriarchis commorantium et aliarum christia-
» narum Nationum quorumcumque Rituum a Sancta Sede approbatorum,
» juribus qualibuscumque, si quae illis de jure vel ex consuetudine vel
» alias quomodolibet legitime competant etc. . . . . ullo pacto praejudica-
» tum, vel praejudicium ullum illatum esse, non intendimus. »

19. Enumera gli obblighi dei missionarii ed il metodo da tenersi verso gli Orientali nelle cose dommatiche.

20. Vieta ai latini il passare al rito greco; ed ai greci, che avessero una volta abbracciato il rito latino, il fare ritorno al proprio.

21 Similmente proibisce ai greci di venire al rito latino, senza permissione esplicita della santa Sede.

22. Continua sullo stesso argomento, quanto alle pratiche disciplinari dei riti Orientali.

23. Parla dell' uso dell' azimo presso gli armeni ed i maroniti; e ne ripete l' origine da San Gregorio Illuminatore e dal papa san Silvestro, in vigore di solenne convenzione, fatta tra loro ed indicata dal papa Gregorio IX, nelle sue lettere al re di Armenia.

24. Esamina il rito di amministrare ai bambini, dopo il battesimo, il sacramento dell' Eucaristia; secondo la consuetudine di tutti gli Orientali.

25. Tratta dell' amministrazione dell' Eucaristia sotto le due specie.

26. Esamina il rito dei greci, d'infondere acqua tiepida nel calice, dopo la consecrazione.

27. Adatta alla promiscuità dei riti le cose sviluppate nei precedenti paragrafi.

28. Confronta alcuni riti, che i latini hanno preso dai greci, e viceversa.

29. Espone i motivi, che hanno indotto la santa Sede a proibire alla chiesa greca l'aggiunta del: *Qui crucifixus es pro nobis*, nel trisagio *Sanctus Deus etc.*

30. Prende in esame la discrepante consuetudine delle varie nazioni di Oriente, circa l' aggiunta della parola *Filioque* nel Simbolo della fede, per attestare la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal *Figliuolo.*

31. Dimostra la condiscendenza della santa Sede, circa l'uso o disuso di alcuni riti nelle varie chiese orientali.

32. Prosegue con lo stesso argomento.

33. Prescrive regole per gli Orientali, che ufficiano col rito proprio in chiesa di rito altrui.

34. Proibisce ai latini ed agli orientali, sott' ogni aspetto, la promiscuità dei riti, nè in tutto nè in qualche parte.

35. Ne conferma le teorie con esempi pratici di Roma, quanto ai sacerdoti armeni, copti, melchiti e greci; e di Venezia, quanto ai greci profughi dai paesi invasi dai turchi ed ammessi ad uffiziare nella chiesa di san Biagio.

36. Egualmente con l' esempio dei latini, accolti dai ruteni della Russia bianca.

37. Sull'unico altare e sulla pluralità degli altari nelle chiese greche.

38. Espone il rito degli Orientali, di concelebrare più sacerdoti contemporaneamente col vescovo; del quale rito, usato anche tra gli Occidentali, non rimase più traccia presso questi, se non nelle sacre Ordinazioni dei sacerdoti e dei vescovi.

39. Dimostra non vietata dal rito Orientale la celebrazione delle messe private

40. Circa la celebrazione di queste da sacerdoti latini nelle chiese greche, non aventi che un solo altare.

41. Conchiude sul modo di convenienza nei casi indicati di sopra, particolarmente per gli armeni e pei siri, dimoranti in Bassora, ove non sono chiese del loro rito.

42. Entra nella questione gravissima del Calendario degli Orientali nelle chiese dei latini. E particolarmente sulla celebrazione della Pasqua, nel confronto del vecchio e del nuovo calendario.

43. Commemora la riforma del calendario, comandata dal papa Gregorio XIII.

44. Ne dice sciolti gli Orientali, per le dichiarazioni del pontefice Innocenzo X, *non essere obbligati alle nuove Costituzioni pontificie i sudditi dei quattro patriarchi di Oriente* (1).

45. Ricorda le opposizioni fatte dagli armeni di Livorno, che non vollero mai accettare il calendario gregoriano: e riporta il decreto della sacra Congregazione di Propaganda del 23 settembre 1699, favorevole ad essi.

46. Scioglie il dubbio propostogli circa l' osservanza del digiuno dei siri e degli armeni, i quali, vedendo i latini diversamente contenersi, circa l' uso dei pesci, volevano in ciò latinizzare; e ne dà su ciò gli ordini relativi ai Missionarj. E poichè il patriarca dei maroniti ne aveva concesso ai suoi sudditi l' uso, in onta alle orientali discipline; il pontefice gl' intima di doverne ripristinare la consuetudine antica; siccome per l'addietro altresì aveva egli censurata una simile condiscendenza di Eutimio arcivescovo di Tiro e di Sidone, e di Cirillo patriarca di Antiochia; — al quale proposito egli trascrive alquante righe della sua Costituzione: *Demandatum* etc. §. 6. Ed

(1) Se ne vede l' intiero tenore nella pag. 21 della parte I.

in fine conchiude coll' inculcare seriamente a ciascuno dei riti Orientali l' osservanza delle proprie consuetudini e discipline.

47. Epilogando finalmente le cose trattate in tutta la bolla, dichiara, volere « a tutti palese la benevolenza con » cui la Sede Apostolica abbraccia tutti gli Orientali » cattolici, comandando che onninamente conservino gli » antichi loro riti non contrarii alla cattolica religione, » nè all' onestà; — e non esige dagli scismatici, i quali » ritornano alla cattolica unità, che abbandonino i loro » riti, ma che soltanto abjurino e detestino le eresie: » desiderando ansiosamente: *che le diverse loro Nazioni » si conservino, non si distruggano;* e *che tutti* (per com- » prendere molte cose in poche parole) *siano cattolici, » non già che tutti si facciano latini.* (1) «

Art. III. *Le osservanze nazionali sono confermate e comandate anche più solennemente dal Pontefice Pio IX.*

L' inviolabilità della disciplina e dei riti della chiesa armena vediamo in queste Costituzioni di Benedetto XVI, con gravissime e solenni parole, comandata ed assolutamente voluta dall'immortale pontefice. Con lui ci si mostra in armonia perfettissima il papa Gregorio XVI, nella sua bolla *Inter gravissimas* etc, del 3 febbrajo 1832, imponendo precipuamente agli Armeni la piena osservanza degli ecclesiastici riti. Ad entrambi fece eco sonoro l'odierno pontefice Pio IX, sino dai primordii della sua apostolica reggenza, inculcando ed assicurando, con la sua bolla *In suprema* etc. del 6 gennajo 1848, alle Chiese orientali l' inviolabile integrità dei riti e delle discipline delle rispettive Nazioni. — Che più? Egli stesso, il pontefice massimo, il vivente Pio IX, — consentaneo a quanto in quella sua bolla aveva detto nel 1848, e riconfermando l'autorità delle suindicate costituzioni de' suoi benemeriti predecessori Benedetto XIV e Gregorio XVI, — proclamò, nella sua consistoriale Allocuzione del giorno 12 luglio 1867, » non essere stato mai lecito, ned esserlo a chicchessia il » mutare, il rinnovare, il mutilare in qualsiasi guisa, nep- » pur leggermente, la sacra liturgia; siccome stabilirono » ed insegnarono con le Apostoliche loro lettere i Papi

(1) « Exoptans vehementer, ut diversae eorum Nationes conserventur, » non destruantur, omnesque (ut multa paucis complectamur) Catholici » sint, non ut omnes Latini fiant. »

» Benedetto XIV e Gregorio XVI; le quali lettere e le
» regole prescritte in esse confermiamo anche con l'apo-
» stolica nostra suprema autorità, e comandiamo, che da
» tutte le Chiese Orientali siano religiosissimamente
» osservate (1). »

E sebbene in quest'*Allocuzione* consistoriale sia nominata soltanto *la liturgia;* non v'ha dubbio però, che il santo Padre, nominando per brevità la sola *liturgia*, non abbia inteso comprendervisi tutto ciò, che costituisce tassativamente il rito di una Nazione; — liturgia cioè propriamente detta, uffiziatura, rituale, consuetudini, discipline, calendario, diritti, ecc. Ce lo manifesta anzi egli stesso, *comandando religiosissima osservanza delle regole prescritte* in quelle Apostoliche Costituzioni di que' suoi predecessori; — le quali regole appunto si estendono al rito, ossia alle pratiche regole delle uffiziature, della liturgia, dell'amministrazione dei sacramenti, dell'osservanza e distribuzione delle feste, dei digiuni; alle consuetudini insomma ed ai diritti e prerogative nazionali, a tenore delle canoniche e sinodali ingiunzioni della loro Chiesa.

Per non dire dunque incoerente a sè stesso il papa Pio IX, è necessario conchiudere, aver egli voluto comprendere, sotto il nome di *liturgia*, ogni pratica ecclesiastica e disciplinare della Nazione; ed essere quindi tutto ciò da lui comandato con le solenni parole di quella sua *Allocuzione.*

Inoltre: nella Costituzione *Demandatam* etc., il papa Benedetto XIV, tra le tante *regole prescritte*, comanda il ripristinamento di tutte le antiche discipline e consuetudini, ch'erano state violate e tolte, e l'estirpazione di tutte le novità, che dall'altrui audacia ed ignoranza v'erano state introdotte. — Dunque altrettanto anche il papa Pio IX comandò doversi *in tutte le Chiese Orientali religiosissimamente osservare.*

Art. IV. *Applicazione pratica delle esposte ingiunzioni.*

Premesse queste incontrastabili massime, vengo alla pratica. La sistemazione, di cui ho parlato testè, inculcata

(1) « Nemini certe unquam licuit aut licet, ipsam liturgiam ullo
» modo vel leviter immutare, innovare, imminuere, quamodmodum
» praesertim statuerunt ac doquerunt suis Apostolicis literis Benedi-
» ctus XIV et Gregorius XVI; quas literas et regulas in illis prae-
» scriptas, suprema quoque nostra Apostolica auctoritate confirmamus et
» ab omnibus Orientalibus Ecclesiis religiosissime observari, mandamus. »

con tanta solennità dalle apostoliche lettere di Benedetto XIV, dev'essere preceduta, in mezzo alle attuali circostanze della Nazione, da una radicale ripristinazione delle gerarchiche prerogative della chiesa Armena. Come s'abbia a conservare l'ordine gerarchico nelle chiese di Oriente fu da me detto in teoria, nella pag. 17 e nella seg. del mio *A tutti*. Qui mi è d'uopo dirne quanto alla pratica; particolarmente, avuto riguardo allo stato attuale degli Armeni cattolici Orientali di Costantinopoli.

Non mi fermo a considerare qui l'anticanonicità dell'annessione della chiesa patriarcale di Cilicia all'arcivescovile primaziale costantinopolitana; operata per surretizia insieme ed orrettizia deliberazione papale. L'esame di questo fatto ad altro tempo dev'essere differito: tanto più, che tutti gl'intrighi posti in pratica da mons. Hassun, dal cardinale Barnabò, prefetto della Propaganda, e dal degno loro emissario mons. Valerga, furono rivelati dalle storiche narrazioni, documentate diligentemente, dell'anonimo libro venuto in luce, negli ultimi giorni, in Costantinopoli, col titolo: *Gli Armeni cattolici Orientali: — Rivista storico-polemica* (1).

Fa duopo adesso pensare pria di tutto alla legalità del corpo gerarchico, nei rapporti scambievoli tra preti e vartabiedi e vescovi, che compongono il clero; siccome pure tra questi e i secolari, che formano il corpo della Nazione.

I motivi canonici, sviluppati nel citato libro *A tutti*, che giustificano gli Armeni cattolici Orientali, e che anzi impongono loro l'obbligo di troncare ogni comunicazione con mons. Antonio Hassun (1), non bastano a rendere vacante la sede, ch' egli occupava. Legittimamente od illegittimamente l'avesse ottenuta; non la si può reputare legalmente vacante, se non o per *morte* o per *rinunzia* o per *destituzione* di lui.

Nè per morte, nè per rinunzia, da cui l'arrogante albagia e malignità dell'animo suo rifugge, se ne può attendere un tanto bene. Non rimane adunque, per liberare la Nazione dal suo più feroce nemico, se non sentenziarne la meritata destituzione.

Nelle ultime righe di quel mio libretto, ho fatto cenno a canonica procedura e conseguente destituzione di

(1) Particolarmente dalla pag. 24 alla 30.
(2) Quesito VIII, pag. 47 e seg.

lui. Or bene: fa d'uopo svilupparne il concetto, e ridurne a pratica la teoria.

Un concilio nazionale armeno fu radunato l'anno scorso in Costantinopoli.

V' intervennero dodici vescovi: n' era preside non saprebbesi dire se l'Hassum, od il delegato Apostolico mons. Pluym. La presidenza dell' Hassun, nella sua qualità di Patriarca (legittimo o non legittimo poco importa il notarlo) aveva un titolo colorato di legalità; mentre la presenza del Pluym, materiale affatto, perchè ignaro essendo della lingua adoperata in quella sacra adunanza, non influiva punto sulle deliberazioni sinodali (1).

Il concilio fu aperto; ebbe alcune sessioni; poi senza chiusura fu interrotto e sciolto, per volontà dell' Hassun, che vi prevedeva il suo disonore.

In esso Concilio, anzi per volontà del Concilio, fu scelta Commissione, cinque vescovi, di che procedessero giuridicamente a conoscere i motivi delle discordie tra la Nazione e l' Hassun. I protocolli furono eretti: vi si raccolsero in forma autentica le deposizioni dei primarii della Nazione, e già il processo era giunto ormai a quella fase, in cui l' accusato doveva opporre le sue discolpe. — Ricordo fatti notissimi a tutti; necessarii d' altronde per lo buon ordine e pel filo del mio ragionamento.

Il concilio per lo stato di accusa, in cui si trovava il suo preside, sarebbe stato acefalo, se le canoniche ingiunzioni e le nazionali consuetudini non vi avessero sapientemente provveduto. La preminenza infatti spetta, in tali casi, all'anziano dei Prelati, che ne compongono il sacro consesso. — Ma v'è di più. Tra i misfatti, di cui l'Hassun erasi reso colpevole, uno in ispecialità lo aveva di per sè stesso giuridicamente sottoposto a scomunica, ed avevalo perciò spogliato di qualunque giurisdizione ecclesiastica sì diocesana che metropolitica; supposto pur, che la sua promozione alla dignità, che copriva, fosse stata legittima ed immune (lo che si nega) da qualunque macchia di simonia.

Art. V. *Teoria canonica sulla* Scomunica *già incorsa* de jure *da mons. Hassun; e conseguenze di essa.*

L' accusa tanto più enorme perchè bugiarda, da lui

(1) Anche degl' intrighi e delle violenze dell' Hassun, in occasione e nell' andamento di questo concilio furono rivelati dalla citata *Rivista storico polemica sugli Armeni Cattolici Orientali*, pag. 31 e seg.

portata, contro i primarii del Clero e della Nazione, dinanzi alla Sublime Porta (Ved. pag. 50 *num.* III, *dell' A tutti)* fu delitto gravissimo contro l'ecclesiastica immunità *personale* di que' sacerdoti, da lui accusati. — Su ciò parlano assai chiaro i sacri canoni, particolarmente nel canone *Relatum est*, XI, qu. 1. (presso il Reiffenstuel, *lib: 2*, *Decretal. tit. 2*, *de foro competenti*, *num. 210)*, ove coloro, che accusano sacerdoti dinanzi all' autorità civile, vengono qualificati *prevaricatori contro il loro Dio*, *e disobbedienti ai precetti suoi* (1).

La pena, di che i sacri canoni colpiscono chiunque abbia accusato sacerdoti dinanzi a giudice laico, è la scomunica, a cui nell'atto *stesso* e *di diritto* (de jure) rimane costui sottoposto. Troppo lungo sarebbe il trascrivere qui ad una ad una le molteplici intimazioni canoniche su questa materia. Mi limito perciò al citarne alcune soltanto. Nel cap. *Non minus*, 4, è intimato: *Vietiamo ciò sotto pena di scomunica* (2); — nel cap. *Adversus*, 7; e nel cap. *Quamquam de censib. in 6*, è detto, che costui rimane *colpito ipso facto da sentenza di scomunica* (3).

Nei concili insomma, Antiocheno dell'anno 341, can. III, — Cartaginese III. can. 8, — Aurelianese IV, can. 20, — Matisconese I, can. 7 ed 9, — Toletano III, can. 13, — Parigino V, can. 3, — Cavellonese I, can. 11, — (dei quali possono vedersi le parole presso il Labbè, nella grandiosa raccolta dei concilii) — la pena di scomunica fu severamente intimata a chiunque siasi, il quale avesse l'ardimento di accusare persone ecclesiastiche dinanzi a giudice secolare (4).

Colpito pertanto di scomunica, incorsa nell'atto stesso per sentenza già pronunziata dal diritto, ne rimase l'Hassun necessariamente sottoposto anche a tutte le conseguenze, che sull' istante medesimo ne derivavano. Le quali conseguenze ci vengono esposte ad una ad una dall' unanime consenso dei sacri canonisti. Decade infatti lo scomunicato da qualunque beneficio e diritto derivatogli dal battesimo; — ma, limitandoci al caso nostro, e per astenermi da troppo lunga enumerazione

(1) *Taliter praevaricantes praevaricati sunt in Deum suum et non obediunt praeceptis ejus.*

(2) *Sub anathematis districtione talia prohibemus*

(3) *Excommunicationis sententiam ipso facto incurrat*

(4) Ved. il Devoti *Instit. Canonic.* lib. 3, tit. 1, § 22.

degli effetti prodotti dalla scomunica, — dev' essere in principalità ricordata la privazione di qualunque dignità e giurisdizione, di cui fosse investito, per guisa che sono irriti e nulli tutti gli atti giurisdizionali da lui ciò non di meno esercitati, sì nell'amministrazione diocesana, come nelle metropolitiche sue attribuzioni.

Ed ecco, in qual modo, guidati dall'incontrastabile sanzione del diritto Canonico, siamo condotti a confessare destituita di legittima reggenza la Chiesa degli Armeni Orientali cattolici; in conseguenza di quest'unico misfatto, che ci siamo fermati a considerare, del così detto patriarca mons. Antonio Hassun: — unico misfatto, per non voler aggiungere verun commento su tutti gli altri, che furono enumerati *nel quesito* VIII, dalla pag. 48 alla 51 del libro *A tutti.*

La giurisdizione pertanto, che per le canoniche costituzioni, — comuni a tutte le diocesi, a tutte le provincie metropolitane e patriarcali, ed alla stessa chiesa papale di Roma, — passa di diritto, a conservamento della legittima successione del sacro ministero, nel corpo episcopale rappresentante la patriarcale provincia di Cilicia; nei componenti cioè il sacro concilio ecclesiastico della Nazione; — ed a questo spetta il diritto e l'obbligo di provvedere giuridicamente ai bisogni della sua Chiesa.

Essa *di diritto* è vacante; *di fatto* non lo è. *Di diritto* è vacante, perchè *di diritto* n'è decaduto lo scomunicato suo preside; — *di fatto* non lo è, perchè in questo caso la vacanza dev'essere constatata per mezzo di giuridica inquisizione, e fatta pubblica dalla relativa sentenza.

Così fu praticato *sempre* in tutte le chiese Orientali che hanno conservato, nella lunga progressione dei secoli, intatto il primitivo loro carattere e che, appunto per avere sempre conservato l' integrità delle loro prerogative religiose, hanno conservato intatto il Cattolicismo anche in mezzo alle persecuzioni degl'infedeli; — così dev'essere praticato oggidì in ognuna di esse, dappoichè, emancipate dalle civili contraddizioni e ripristinate nelle nazionali libertà e prerogative, non hanno più bisogno della provvida tutela materna della sacra Congregazione di Propaganda. Su ciò fu detto abbastanza nel *Quesito I*, dalla pagina 18 alla 25: è inutile quindi il parlarne qui di bel nuovo.

Acciocchè dunque la Chiesa armena cattolica orientale, possa dirsi canonicamente vacante *di fatto*, è necessario che, gli ecclesiastici nazionali, — arcivescovi, vescovi, e vartabiedi, — si radunino di comune accordo a proseguimento dell' interrotto concilio nazionale. Ne sia preside l' anziano degli arcivescovi. In esso, prima di ogni altra cosa, trattino il gravissimo affare, già incominciato, della giuridica inquisizione sulla censurata condotta dell' Hassun.

E perchè la cosa proceda con tutta legalità *(juris ordine servato)*, è necessario che il Concilio, con triplice citazione, lo chiami a comparire dinanzi ai prelati, che lo compongono. S' egli obbediente vi si reca; gli facciano palesi le accuse, che furono prodotte contro di lui; gliene manifestino le prove raccolte; lo si obblighi a giustificarsene. Se vi riesce, lo si dichiari assolto e se ne proclami l'innocenza; — se per lo contrario non ha egli prove a distruggere le accuse, che gli furono rinfacciate; se ne pronunzi sentenza di condanna, e conseguentemente se ne proclami la canonica deposizione.

Si appellerà egli alla santa Sede (si badi bene: *alla Santa Sede*, non alla Propaganda, che ne fu complice e protettrice) — si appellerà, dicevasi, alla santa Sede, come fecero in altre occasioni i patriarchi orientali; — non è a dubitarsi che *la santa Sede* non sia per essere gelosissima osservatrice dei sacri Canoni, di cui è depositaria; e quindi con tutta legalità *(juris ordine servato)* ne istituisca giuridica inquisizione su tutti e ciascuno i capi d'accusa: ed in quale di questi potrà egli sottrarsi dalla sanzione inevitabile delle ecclesiastiche leggi?

Se poi, per la sua innata albagia, si rifiutasse dal comparire dinanzi al concilio; dopo averlo inutilmente citato tre volte, se ne pronunzi egualmente sentenza *in contumacia*, e se ne promulghi giuridicamente la deposizione (1).

Ed ecco, per queste pratiche legali, vacante e *di diritto* e *di fatto* la chiesa patriarcale di Cilicia.

Art. VI. *Elezione di un legittimo Patriarca.*

In seguito a tutto ciò, senza pericolo alcuno d' illegalità e senza timore, che ne sia macchiato o trascurato

(1) Di ciò fu detto anche nella pag. 18 del prec. lib. *A Tutti.*

il buon ordine di procedura, si potrà devenire alla canonica elezione del nuovo patriarca. Si noti per altro, che, a tenore delle nazionali costituzioni e della pratica inveterata della Chiesa Armena, è conveniente che intervengano a questo Concilio di elezione i primarj altresì della Nazione. Cotesta pratica inveterata, oltrecchè da tutti gli storici armeni, è attestata altresì dalle parole del dottissimo pontefice Benedetto XIV, il quale, nella sua *Allocuzione* del 23 settembre 1750, — nell'atto di regalare il pallio (di cui da qualche secolo avevano incominciato i Papi, sino dal tempo d' Innocenzo III, a decorare talvolta i patriarchi di Armenia, in segno di scambievole ortodossa comunicazione) ad Jacopo, che succedeva a Pietro Abramo patriarca di Cilicia, decorato anch' esso similmente del pallio da lui medesimo, — così esprimevasi: « Essendo passato da questa a miglior » vita il suddetto Pietro Abramo, gli arcivescovi armeni, » *clero e popolo*, a tenore dell'Orientale disciplina, in so- » stituzione del defunto Patriarca, domandarono il varta- » bied *Giacomo*, il quale resse egregiamente alcuni anni » la chiesa di Aleppo, e prese il nome di Pietro. (1) »

Il *popolo* adunque (od almeno i primarj rappresentanti del popolo), *a tenore dell'Orientale disciplina*, deve aver parte, insieme col Clero, alla elezione del proprio patriarca, se trattasi dell'intiera Nazione; — del proprio arcivescovo o vescovo, se ne sia da provvedere una diocesi arcivescovile o vescovile.

Giova anzi notare, che la Comunità armeno cattolica di Costantinopoli, anche prima dell' emancipazione, avvenuta nel 1830, godeva questa libertà di elezione del proprio Capo spirituale, nella scelta del pro-vicario Apostolico, ch' era sempre un vescovo armeno, residente in Costantinopoli e dipendente dal Vicario Apostolico latino di questa capitale. Ed era allora la chiesa armena sotto la materna tutela della sacra Congregazione di Propaganda.

Con assai più di diritto, esercitò il Clero e Popolo armeno questa libertà di elezione, allorchè, costituita

(1) Nell' *Allocuzione*, che incomincia: *Septimus supra trigesimum*, nel Bollario di esso pontefice, ediz. di Roma 1757. = *Cum ex hac ad meliorem vitam concesserit praedictus Petrus Abrahamus vartabiet, Archiepiscopi armeni, CLERVS ET POPULUS,* JUXTA ORIENTALEM DISCIPLINAM, *ad supplendas defuncti Patriarchae vices, postulaverunt Jacobum vartabiet, qui Aleppinam Ecclesiam aliquot annos egregie administravit, sibique Petri nomen assumpsit.*

solennemente in chiesa primaziale arcivescovile, trattossi di eleggerne lo spirituale pastore. Ed il primo ne fu lo zelante e benemerito Antonio Nurigian; a cui tenne dietro il buon vecchio Paolo Marusci, eletto anch' egli dal comune suffragio del clero e del popolo nazionale. — Parlo di cose notissime, ed a memoria di tutti.

Or bene: su questo piano, ed in vigore delle proprie prerogative, proceda anche oggidì la Nazione, radunata canonicamente a concilio, alla elezione del suo spirituale Pastore, in sostituzione dello scomunicato e deposto Antonio Hassun; acciocchè la Chiesa degli Armeni cattolici orientali non rimanga ulteriormente vacante; ma ne sia giuridicamente e *di diritto* e *di fatto* provveduta.

Nè possono a tuttociò riuscire di ostacolo i capricciosi precetti, suggeriti dal fanatismo di Hassun, ed imposti, sotto il nome del papa Pio IX agli Armeni, nella tanto vantata bolla *Reversurus* etc. del 12 luglio 1867; i quali rovescierebbero dalle fondamenta tutto il grandioso edifizio della Ecclesiastica nazionale disciplina degli Armeni. Le ingiunzioni di questa sono di nessun valore al rimpetto delle recate Costituzioni Apostoliche dell' immortale Benedetto XIV, *Demandatam*, ed *Allatae sunt;* non che delle Bolle del papa Gregorio XVI, *Inter gravissimas* del 3 febbrajo 1832, e dello stesso papa Pio IX, *In suprema*, del 6 gennajo 1848; — e specialmente poi dell'*Allocuzione* di esso Pontefice sommo, pronunziata in quel dì medesimo, di cui porta la data quella malaugurata bolla *Reversurus*.

Ragioniamovi alquanto, limitando le nostre osservazioni alle contradditorie ingiunzioni di quello stesso Pio IX, di cui porta il nome quella bolla evidentemente non sua; qualora non lo si voglia dire in assoluta contraddizione con sè medesimo.

Art. VII. *Contraddizioni della bolla* Reversurus *al confronto dell' Allocuzione pontificia dello stesso giorno.*

Nell' *Allocuzione* infatti, come fu detto di sopra, egli confermò con la sua suprema autorità apostolica, tutte le regole prescritte dai summentovati Pontefici e da lui stesso, e ne comandò *religiosissima osservanza*.

La bolla *Reversurus* invece, impastata ed inspirata

dall' ambizione e dall' arroganza dell'Hassun (1), ignaro certamente di quanto fosse stato per dire il Santo Padre nell' *Allocuzione* di quel medesimo giorno; — con evidentissimo stravolgimento dell' ecclesiastica disciplina Orientale, comanda:

1. Doversene eleggere il Patriarca dai voti dei *soli* vescovi od arcivescovi della provincia, *esclusi assolutamente gli ecclesiastici e i sacerdoti non insigniti di episcopale carattere* (2). — E perchè ciò non bastava all'Hassun ad isfogare la sua bile sopra i primarii della nazione e contro il popolo stesso; vi si vogliono esclusi dal diritto di elezione, non solo i volgari, ma *qualsiasi altresì dei primarii e magnati della Nazione.* (3) —

Il più ridicolo poi ed assurdo si fu, che a questa ingiunzione si volle dare esecuzione dieci mesi prima che fosse intimata! Lo si vedrà più avanti, nell'Art. XIII.

2. Essere riservata al Patriarca ed a suoi comprovinciali (ossia, a lui, che aveva impastata la bolla, ed ai vescovi da lui promossi, ch' erano creature sue e del suo taglio) l' elezione di qualunque altro vescovo diocesano; — esclusone, che ben s'intende, chiunque siasi del clero e del popolo: — e ciò, per poter essere lui solo *dominans in cleris.*

3. Doversi abolire il *capitolo patriarcale*, istituito, nel 1851, dall' antecessore legittimo Gregorio Pietro VIII, per suggerimento di alquanti sacerdoti della nazione; — il quale *capitolo patriarcale*, in essa bolla, si volle qualificare per *illegittimo*, spacciandolo *investito di diritti e privilegi ingiuriosi all' episcopale ed alla patriarcale dignità.* (4). — Ma l'ignoranza o la malizia di chi impastò quella così detta bolla non avvertì, che il *capitolo*, qualificato in essa per *illegittimo*, ed eretto, diss'ella, dal patriarca Gregorio Pietro VIII, esisteva anche ai tempi del papa Benedetto XIV, il quale ne fece menzione nella bolla

(1) Egli ne aveva fatto pubblicare di già dalla Propaganda, due giorni avanti, un decreto, di cui essa non è che una più diffusa ripetizione. Sul che dovrò dire più avanti.

(2) *Exclusis omnino clericis et sacerdotibus, qui episcopali charactere non pollent.*

(3) *Nemo vero laicorum in eadem electione semet inserere, ullamque partem possit habere, quovis quesito colore vel praetextu.*

(4) *Quoddam Capitulum, quod. . . . defunctus patriarcha Gregorius Petrus VIII . . . . , uti accepimus, illegittime erexerat, cui etiam quaedam praetesa jura seu privilegia attributa fuerant, episcopali seu et patriarchali injuriosa . . . . nostra Apostolica auctoritate abolemus etc.*

26 novembre 1752 al patriarca di Cilicia Abramo Pietro I, diretta: *A tutti i nostri venerabili fratelli e diletti figli, Vescovi suffraganei ortodossi*, CAPITOLO, *e vassalli della prefata patriarcale chiesa di Cilicia degli Armeni;* — e comanda, che... Il CAPITOLO *a Te, come a padre e pastore, presti obbedienza e riverenza.* Nè il patriarca Gregorio Pietro VIII lo *istituì*; ma soltanto ne regolò le attribuzioni, di comune accordo coi vescovi nazionali, nel sinodo di Zummar del 1851. — E inoltre, chi non sa, che ogni chiesa cattedrale, metropolitana che sia od episcopale, deve avere un *capitolo* di canonici, i quali attendano quotidianamente alle sacre uffiziature, e siano i consiglieri legittimi e naturali del Vescovo? — Non fu questa e non è universale e costante disciplina di tutti i secoli e di tutte le chiese, sì dell'Oriente che dell'Occidente?... benchè nell' Oriente non portino materialmente il nome di *canonici?* — Ma il patriarca Hassun, il quale non sdegnò sempre sopra di sè qualunque freno, — il quale non ammetteva intorno a sè consiglieri, che non fossero stati scelti da lui, acciocchè nei consigli non fossero mai dissenzienti dal parer suo, — il quale non ha mai pensato, in ventitrè anni di diocesana reggenza, a quotidiane uffiziature della sua metropolitana arcivescovile primaziale di Costantinopoli, per non aver a dividere coi sacerdoti residenziali gli emolumenti della massa beneficiaria (com' esigerebbe la disciplina della chiesa Orientale), — il quale in somma voleva farla in tutto e con tutti da despota; — seppe ingannare la buona fede della Propaganda, acciocchè sotto il nome del Papa, si avesse a proclamare quel capitolo per *indecoroso* alla vescovile e patriarcale dignità; opera di fondazione *illegittima*, da dover essere assolutamente *soppresso*, e condannato a non poter essere mai più ed in qualsiasi luogo *ripristinato.* — Tuttavolta si noti, che, quasi presagendo una solenne smentita sulla veracità dell'asserto, cerca sottrarsene, sotto la consueta clausola *come ci fu fatto credere.* (1)

4. Non poter avere il suo effetto giurisdizionale l'elezione del Patriarca, nè poter essere nemmeno intronizzato, se prima non sia stata questa ammessa e confermata da lettere Apostoliche; — in onta alla consuetudine di quindici e più secoli ed alle disciplinari prerogative

(1) *Uti accepimus.*

di tutte le altre Chiese cattoliche di Oriente: — sul che dovrò dire più avanti, quasi a maggiore sviluppo dei brevissimi cenni tracciati nelle pag. 17 e 18 del libretto *A tutti*, ed a confutazione di altra illegalità introdotta nel deforme impasto Hassuniano e Barnabonico di quella così detta bolla Apostolica, 12 luglio 1867; delle quali assunse difesa la *Civiltà Cattolica* del 17 settembre 1870. — Anche questa mi riservo a smentire in apposito articolo.

Art. VIII. *Diritti ed obblighi del Patriarca eletto.*

Dopo la non inutile digressione, che ci trattenne fin qui, a notare le contraddizioni sostanziali, esistenti nella bolla *Reversurus*, al paragone delle decisive e non ambigue ingiunzioni della pontificia *Allocuzione* di quel medesimo giorno e sopra lo stesso argomento (1); ci è d'uopo rimetterci in cammino, per tener dietro alle disciplinari regole della chiesa Armena, conseguentemente alla effettuata elezione del supremo Patriarca della Nazione.

Che il Patriarca di qualsiasi nazione di Oriente abbia sempre ricevuto la sacra ordinazione (se pria non era vescovo) e successivamente la solenne intronizzazione per mano dell'anziano dei metropolitani, assistito dagli arcivescovi e vescovi e vartabiedi della Nazione; ed in conseguenza di essa abbia immediatamente esercitato la sua piena giurisdizione patriarcale; — tutti gli storici delle varie nazioni Orientali ne fanno incontrastabile testimonianza. Tutti, d' altronde, e precisamente e più frequentemente i Greci, — non di rado anche gli Armeni, — commemorano, e talvolta recitano verbalmente, le lettere di comunicazione, con cui gli eletti mandavano al papa di Roma la loro professione di fede, manifestavangli la propria elezione, e ne chiedevano una tal quale placitazione; (detta impropriamente conferma); acciocchè dalle lettere di risposta fosse fatta palese ed attestata per così dire la reciproca loro comunione; come appunto solevano esprimersi in esse i pontefici (2). Sarebbe tempo perduto il volerne inserire la serie progressiva (3).

(1) *Ab omnibus Orientalibus Ecclesiis religiosissime observari mandamus.*

(2) É a vedersi l' opera *Tradition de l' Eglise sur l' Institution des Greques*, — Paris 1811, tom. I, pag. 62 e seg.

(3) Ved. intorno a ciò la lett. del Pp Bonifacio I a Rufo ed agli altri vescovi della Macedonia, pel patriarca Nettario; — ved. la lett. IX del Pp. s. Leone I *ad Dioscorum*, patriarca di Alessandria; — ved. il tom. IV

È indubitato altresì, ch' eglino, benchè fedeli a questa consuetudine, tuttavia esercitavano in frattanto, ed indipendentemente da qualunque pontificia conferma, i loro diritti patriarcali; nè si reputarono mai obbligati ad aspettarne le lettere di risposta. — Sarebbe stata di troppo grave danno questa dilazione, la quale, per tutto il tempo necessario all' andare e al ritornare lo scambievole carteggio, — tempo, che per la lontananza dei paesi e per altri motivi doveva essere ben lungo, e talvolta persino di qualche anno, — avrebbe privato il patriarcale territorio del necessario ministero del suo Patriarca. Perciò si osservava allora in Oriente ciò, che in appresso, e precisamente nell'anno 1215 (nel can. 23 del concilio lateranese IV) fu stabilito dal papa Innocenzo III relativamente a quei vescovi Occidentali, che dovevano allora domandare la conferma dalla Santa Sede, e ch' erano assai remoti dalla Curia Romana, e precisamente fuori d' Italia (*ultra Italiam constituti*). — E siccome a questi concedette il papa Innocenzo III, che potessero assumere la pastorale reggenza delle loro diocesi, qualora ne fosse stata legittima e concorde l'elezione; così e molto più la consuetudine delle chiese Orientali autorizzò la canonica amministrazione della patriarcale giurisdizione, prescindendo dall'ottenuto rescritto di ortodossa comunione con la santa Sede. — E si noti, che tutte queste discipline sono posteriori allo scisma; cosicchè non giova punto ai contradditori il dire, che le circostanze non sono più quelle stesse, in cui si trovavano le chiese patriarcali di Oriente prima dello scisma.

Quest' atto di riverente corrispondenza verso il Pontefice romano era, per parte dei patriarchi orientali, una consuetudine, la quale coll'andare dei secoli diventò doverosa; e sì, che se taluno per avventura l' ommise, il sommo Pontefice se ne lagnò. Non per ciò gli atti di potestà patriarcale, esercitati senz' averne dato avviso al Pontefice, ed esercitati nel frammezzo di tempo, che passava tra la comunicazione del nuovo Patriarca e la risposta della Santa Sede, furono mai dichiarati o reputati nulli od illeciti.

La storia ci ha conservato memoria di lagnanza del papa Ormisda, nell' anno 520, contro Epifanio patriarca

de' Concilii, raccolti dal Labbè, per l' elezione di Massimo al patriarcato di Antiochia; — ved. la lett. sinodale del conc. ecum. di Costantinopoli al Pp. Damaso, per l' elezione di san Cirillo a patriarca di Gerusalemme: ecc. ecc.

eletto di Costantinopoli, il quale non avea spedito alla Santa Sede la consueta legazione, trascurandone *la primitiva costumanza* (1): nè perciò lo rimprovera dell' esercitata giurisdizione patriarcale. — Ed a questo proposito ci vengono opportune le parole dell' erudito Hallier (2), il quale dice, che, « a cagione della necessità dell' episco-
» pale autorità, non aspettavasi l'assenso del sommo Pon-
» tefice; ma subito dopo l'elezione lo si consecrava. » — Dunque cotesto *assenso* non era che una semplice formalità, d' altronde doverosa verso la primaria sede Patriarcale dell' Orbe.

Sull'appoggio intanto delle teorie fin qui esposte ci è forza conchiudere, essere la chiesa Armena cattolica orientale nel suo pieno diritto; — non mai abolito da qualsiasi legge; anzi confermato implicitamente (3) dalle recate dichiarazioni della Consistoriale *Allocuzione* 12 luglio 1867 del papa Pio IX; — di consecrare il suo nuovo Patriarca, eletto canonicamente, come ho detto di sopra; d' intronizzarlo, ossia, di porlo al possesso della sua potestà; di riconoscere per validi e leciti gli atti giurisdizionali, ch'egli vi esercita, prima ancora, che dalla santa Sede gli vengano contraccambiate, a tenore dell' antica costumanza, le lettere di reciproca comunione ortodossa.

A torto perciò nella bolla *Reversurus* fu intimato ai nuovi patriarchi futuri della chiesa Armena l' obbligo di chiedere il *pallio*, a tenore delle regole dei metropolitani della Chiesa latina, ed il divieto di esercitare alcun atto di giurisdizione patriarcale pria di averlo ricevuto (4).

Teorie sono queste, che non hanno punto a che fare con le consuetudini e i riti delle chiese di Oriente. Presso gli Armeni, il pallio dei metropolitani latini era sino all'anno 1196 un' insegna sconosciuta affatto. Fu il pontefice Innocenzo III, che per il primo lo inviò al patriarca Gregorio VI *Abirad*; ed in seguito, tal altro dei successivi Pontefici romani, nei secoli susseguenti, lo mandò talvolta ad alcun altro dei patriarchi. Così nel 1239, il papa Gregorio IX, mandò al patriarca Costantino I, non solo il

(1) *Pristinum morem*. Lett. 72 di Ormisda *ad Epiphanium*, nel tom. IV della Raccolta dei Concilii, presso il Labbè.

(2) *De sacris electionib. ordinationib.* etc. part. III, sect. V, cap. 4, num. 74. — *Ob. episcopalis autoritatis necessitatem non expectabatur summi Pontificis consensus, sed illico post electionem consecrabatur.*

(3) Ved. ciò che ho detto di sopra, nell' Art. VII, pag. 32 e seg.

(4) Sull' insussistenza ed erroneità di quest' obbligo, parlerò in appresso nell' art. IX.

pallio latino, perciocchè (gli scrive il papa) « quello, che, » molto tempo fa, era stato mandato dalla santa Sede agli » antecessori tuoi, era pel lungo uso e per la troppa ve- » tustà, poco meno che consumato »; — ma eziandio gli mandò con esso *mitra, stola* ed *annello, in segno di apostolica affezione e grazia* (1). Dal che si scorge, che nella chiesa Armena il *pallio* dei Latini (ch' è ben dissimile dal pallio di tutti i vescovi ed arcivescovi e patriarchi delle chiese di Oriente, e ch' è tra i Latini l' insegna strettamente della giurisdizione metropolitica), fu introdotto come un semplice ornamento della dignità patriarcale e di mistica allusione alla pecorella, che il buon Pastore si reca in collo e riconduce all' ovile (2). Ed è a conchiudersi inoltre, che, se il pallio latino fosse, tra gli Orientali similmente, indispensabile segno di giurisdizione, sarebbe stato mandato *sempre* ed *a tutti* i metropolitani armeni, e non già *talvolta* soltanto ed ai soli Patriarchi, o *Catholicòs* della Nazione; — altrimente ne seguirebbe, che in tutta la Chiesa Orientale, per quindici e più secoli, tutti i metropolitani, gli arcivescovi, i patriarchi (tranne que'dieci o dodici degli ultimi tempi, che ricevettero il *pallio*) avrebbero esercitato il loro ministero *illegittimamente* e privi di ogni giurisdizione; e quindi con universale *nùllità* di atti.

Aggiungerò un' altra osservazione, opportunissima al caso nostro. Gli arcivescovi di Rossano, nella Calabria, i quali continuarono nell' osservanza del rito greco tre e più secoli dopo che i duchi normanni lo avevano fatto cessare nelle altre città e chiese di quelle provincie, nè chiedevano mai, nè ricevevano dal papa il pallio latino. — Il primo, a cui, per semplice attestazione di cattolica benevolenza, sia stato mandato, fu nel 1301 l' arcivescovo Basilio III, a cui Bonifacio VIII, con lettera del 28 maggio lo regalò (3); nè i successori di lui, per quanto sappiasi, ne furono decorati finchè durò in quella provincia il rito greco. — Ciò conferma vieppiù l' inutilità del pallio latino ai metropoliti orientali, per l' esercizio della loro giurisdizione nelle rispettive provincie.

Quindi è, che la pretesa necessità del *pallio* sarebbe un'altra delle tante novità, che la bolla *Reversurus* del 12

(1) Lett. del Pp. Greg. IX, dat. dal Laterano, *VI idus Mart* 1239.
(2) Sono parole di Bened. XIV, nell' *Allocuz.* del 22 lug. 1754.
(3) Ved. il Rodotà, *Del rito greco in Italia.*

luglio 1861, attribuita al papa Pio IX, introdurrebbe nella chiesa Armena; in onta persino al solenne comando intimato da esso Pio IX, nella sua *Allocuzione* 12 luglio 1867, di doversi *religiosissimamente osservare* tutte le regole prescritte dagl'illustri suoi predecessori agli Armeni per le discipline e consuetudini e riti della loro chiesa.

ART. IX. *I Patriarchi Armeni non hanno bisogno nè di chiedere nè di ottenere il pallio latino per poter esercitare la loro patriarcale giurisdizione.*

Nè mi si opponga, che il canone *Antiqua*, del concilio lateranese IV, inserito nel diritto canonico (cap. *de Privilegio*) stabilisce, che i *patriarchi di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme; soltanto dopo avere ricevuto dal Romano Pontefice il pallio, ch' è l' insegna della pienezza del pontificale officio, possano lecitamente dare in ugual modo ai loro suffraganei il pallio* ecc. — ossia, finchè non abbiano ricevuto dal Papa il pallio patriarcale, non possano esercitare alcun atto della loro giurisdizione (1).

L'argomento per verità sarebbe decisivo; tanto più, che il canone fu pronunziato posteriormente all' epoca dello scisma di Oriente. Ma l' obbiezione rimane annullata qualora si consideri, che l' allegato canone d'Innocenzo III e del suo lateranense concilio non parla punto dei patriarchi della chiesa Orientale, ma di quei patriarchi Latini, pei quali, in occasione delle Crociate e col favore degli eserciti dei Crociati, erano state piantate sedi patriarcali, ove già da più secoli esistevano le sedi rispettivamente dei patriarchi orientali. Nulla perciò da quel canone si può conchiudere a danno della piena e libera giurisdizione dei patriarchi di Oriente, assicurata loro dalla consuetudine di tanti secoli, nè mai abrogata da qualsiasi legge; anzi in cento e mille occasioni esplicitamtnte loro confermata.

Lo so, che il pontefice Benedetto XIV, ragionando su queste circostanze notò, di avere trovato nei registri

(1) « Antiqua Patriarchalium sedium privilegia renovantes, sacra » universali synodo approbante, sancimus, ut post Romanam Ecclesiam.... » Costantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, » Hierosolymitana quartum locum obtineant, servata cuilibet propria di- » gnitate, ita quod postquam eorum Antistites a Romano Pontifice re- » ceperunt pallium, quod est plenitudinis officii pontificalis insigne, ... » licenter et ipsi suis suffraganeis pallium largiantur etc. »

della sacra Congregazione di Propaganda, « che, nel dì
» 9 giugno 1642, sostennero discussione tra loro i teo-
» logi e canonisti circa il concedersi o negarsi ai pa-
» triarchi orientali il pallio latino ogni qual volta, fatta
» la professione di fede, avessero presentato preghiere
» ed istanze per ottenerlo; e che di comune accordo
» era stato deciso per la concessione di esso, sulle
» norme del cap. *Antiqua*, *de privilegiis*: perchè, sebbe-
» ne allora, quando che fu emanata quella Decretale, due
» patriarchi vi fossero latini il costantinopolitano, cioè, e
» l'antiocheno; gli altri due però, l'alessandrino e il
» gerosolimitano, erano di rito greco, e tanto a questi,
» che a quelli se ne legge concesso il pallio. » (1) — Ma,
con tutta la riverenza dovuta a quell'eruditissimo ca-
nonista, mi prendo la libertà di notare, ammaestrato
dall'autorità della storia: 1.° che soltanto dopo la morte
di Simeone patriarca greco di Gerusalemme, il quale
morì nell'isola di Cipro, mentre gli eserciti della prima
Crociata assediavano Gerusalemme, si cominciò a creare
patriarchi di rito latino, sicchè, nel tempo del Concilio
lateranese IV, la santa Sede non conosceva per patriarca
di quella chiesa se non il solo Ridolfo, latino di rito e
di nazione, il quale anche intervenne al concilio (2); —
2.° che minacciato, intorno a quel tempo, l'Egitto dalle
truppe latine, le quali s'impadronirono altresì di Da-
miata, il papa Innocenzo III, lusingandosi, che tutto l'E-
gitto sarebbe venuto in loro potere, poteva sperare, che
in breve, o tutt'al più con la morte di Nicolò patriarca
dei Melchiti, anche in Alessandria avrebbe potuto stabi-
lire sede per un patriarca di rito latino, come negli al-
tri tre patriarcati; e per questa sua supposizione, volle
che nel canone del Concilio fosse parificato agli altri
tre il patriarca di Alessandria, tostochè, per lo felice

(1) *De Synodo*; lib. 13, cap. 18, num. 19. — « Invenimus enim,
» die 9 Junii 1642, inter Theologos et Canonistas ad examen accitos,
» sermonem habitum fuisse de concedendo aut denegando Patriarchis
» Orientalibus Latino Pallio, quoties emissa fidei professione, pro eo obti-
» nendo preces et instantiae fuissent exhibitae, et comuni calamo resolutum
» fuisse pro Pallii concessione ad tramites textus, in cap. *Antiqua*, de
» privilegiis: licet enim tempore quo prodiit praedicta Decretalis, duo Pa-
» triarchae essent Latini, Constantinopolitanus videlicet et Antiochenus;
» reliqui tamen duo Alexandrinus et Hyerosolimitanus erant Graeci ritus,
» et tam his quam illis facta legitur Pallii concessio. »

(2) Ved. *Hist. Chronol. Patriarchar. Hierosolym.* — Ved. Le Quien.
Orient. Christ. tom. III.

risultamento delle militari intraprese, si avesse potuto stabilire anche là un patriarcato latino.

Nè devesi in altra guisa intendere il valore di quel canone lateranese; cioè, avervisi voluto parlare dei patriarchi latini, e non degli orientali; — perchè altrimente sarebb' esso in aperta contraddizione a quanto in quel medesimo Concilio era stato decretato circa gli Orientali stessi; — di non doverli, cioè, costringere a dimettere le loro consuetudini e discipline od ecclesiastiche prerogative (1).

Ma supposto anche, per negata ipotesi, che quel canone parlasse dei Patriarchi Orientali; — e che in obbedienza ad esso fossero obbligati a domandare il pallio alla santa Sede, e conseguentemente ad astenersi, pria di averlo ricevuto, dall'esercizio di qualunque atto della loro metropolitica autorità, al pari degli arcivescovi e metropolitani latini, — che ne seguirebbe perciò? Che sarebbe ad essi vietato l' esercizio di ogni e qualunque funzione arcivescovile? — Mai no.

Il cap. *Quod sicut*, *de electione*, determina tassativamente gli atti, che non possono esercitare gli arcivescovi latini prima di avere ottenuto il pallio; e li riduce al *convocare il Concilio Provinciale*, *consecrare il santo Crisma*, *dedicare Chiese*, *ordinare Cherici*, *e consecrare Vescovi* (2).

Si noti intanto, che qui non è contrastata loro la legittimità della elezione, fatta da chi ha il diritto di farla; ned è vietata la loro consecrazione ed istallazione, tosto che ne siano stati legittimamente eletti.

Più: nel cap. *Suffraganeis*, è concesso ai metropolitani, non per anco insigniti di pallio, il delegare ad un altro vescovo la consecrazione di un suo suffraganeo; e nel cap. 1. *de translatione episcoporum*, il confermare l' elezione de' proprii suffraganei.

Or, come conciliare questi testi del diritto canonico colle ingiunzioni del capo *Quod sicut etc.?* Se fossero in esso interdette tutte le funzioni arcivescovili a quei metropolitani, che non hanno ricevuto il pallio; come si potrebbe poi, senza contraddizione, permettere loro di

(1) Ne ho portato le parole nella pag. 22 della prima parte del mio libro *A tutti*.

(2) « Convocare concilium, conficere Chrisma, dedicare basilicas, ordinare clericos, et episcopos consecrare. »

confermare i propri suffraganei e delegarne ad altri la consecrazione? — Eppure i citati capitoli del Diritto vi acconsentono.

Fa d' uopo conchiudere adunque, che ad eccezione degli atti tassativamente numerati in quel cap. *Quod sicut.*, nessun altro atto di giurisdizione è loro vietato; — cosicchè, quand' anche si volessero, per negata ipotesi, reputare compresi nel canone *Antiqua* anche i patriarchi Orientali; questo nuovo legame non avrebbe recato ad essi alcuna sostanziale alterazione all' antica loro consuetudine di esercitare i diritti patriarcali, prescindendo altresì dall'averne ricevuta dal Romano Pontefice la così detta conferma.

Anzi voglio andare più avanti con le mie deduzioni, e dico, che quand' anche in quel canone lateranese dovessero reputarsi compresi (lo che nego) anche i patriarchi Orientali; è da notarsi però, non potersi dire per anco, che la concessione del pallio produca presso di loro gli effetti, che produce negli arcivescovi latini. Quel canone infatti non ce ne manifesta altro effetto, se non, che prima di averlo ricevuto non lo possono dare ai loro suffraganei; (1) — i quali tutti, secondo l' antichissima consuetudine delle Chiese orientali, hanno invece il diritto da per sè, e senza che alcuno loro lo conceda, di usarlo. — Perciò, continuando nella medesima supposizione, il papa Innocenzo III, il quale in quel medesimo concilio aveva decretato, doversi tollerare le consuetudini degli Orientali, non può avere voluto alterare con quel canone la libertà, in cui erano i patriarchi orientali; ma pago di legarli, con questa nuova concessione, alla santa Sede, sarebbesi limitato soltanto ad esigere, che si astenessero dall' accordare il pallio ai loro suffraganei.

Che se poi vorremo por mente alla consuetudine degli Orientali, ci sarà facile il persuaderci, che la legge di prendere il pallio, quand' anche pur a questi eziandio appartenesse, non produce in loro alcuno degli effetti, che suol produrre nei Latini.

(1) *Licenter et ipsi suis suffraganeis pallium largiantur.* Ved. l' annot. nella pag. 39.

Art. X. *Fatti, che confermano la verità della materia fin qui sviluppata.*

Pochissimi furono i patriarchi Orientali cattolici, che dopo il Concilio lateranese IV abbiano domandato il pallio al Pontefice Romano; ed anche in questi pochissimi ci conservò la storia irrefragabili prove della loro pienezza di giurisdizione patriarcale, esercitata indipendentemente dalla confirma papale e dalla concessione del pallio. I fatti ce ne convinceranno vieppiù

Sotto il pontificato di Clemente XI, nell'anno 1713, il patriarca di Alessandria Stefano Capasulis, il quale aveva abjurato l'eresia, domandò il pallio. La domanda sembrò tanto strana, che in Roma si dubitò e si discusse, se convenisse concedere ad un patriarca greco il pallio latino. Fu convocata per ciò una Congregazione, in cui la maggior parte dei prelati, che la componevano, opinò per la negativa, la minore per l'affermativa. Uno di loro fu Benedetto XIV, il quale essendo avvocato consistoriale ed eruditissimo in siffatte materie, vi fu chiamato; ed opinò per la negativa. (1). Anche il cardinale Petra sostenne lo stesso parere. Ed il papa si attenne anch' egli alla negativa (2).

Ora, se dal pallio dipendesse presso gli Orientali l'esercizio delle funzioni patriarcali, sarebbe mai potuto accadere, che la maggior parte dei patriarchi cattolici trascurasse di domandarlo e di riceverlo? — Ed aggiungo per di più, che anche quelli, che lo hanno domandato, esercitarono le loro funzioni pria di riceverlo.

Un altro fatto vieppiù solenne ci somministra la storia dei Patriarchi Antiocheni Melchiti, i quali in sul fine del secolo XVII abbandonarono lo scisma e si unirono alla santa Sede. — Nell' anno 1724, Serafino Janás cattolico, il quale assunse il nome di Cirillo, fece istanze al pontefice Benedetto XIII per la conferma della sua elezione e perchè gli fosse concesso il pallio. Egli ottenne bensì la conferma, senza veruna difficoltà; ma quanto al pallio, varie circostanze insorte la fecero differire sino al 3 febbraio 1744; nel qual giorno, il papa Benedetto XIV, in Concistoro, ne appagò il desiderio

(1) *De Synod.* lib. 23, cap. 15, num. IV.

(2) Si consulti intorno a questo fatto il card. Petra, *in Constit. Apost.* tom. V, *ad Constit. III Pii II.*

e glielo concesse. Passarono dunque venti anni tra la di lui elezione e la concessione del pallio (1). — Ora, è egli verisimile, che in uno spazio sì lungo di tempo si astenesse, ed anzi, potesse astenersi, questo patriarca dalle funzioni, che sono interdette agli arcivescovi latini prima di domandare e di ottenere il pallio? — Chi mai lo potrebbe supporre od immaginare?

È tanto lungi, esservi alcun documento, il quale ci mostri verisimile, che il patriarca Cirillo se ne fosse astenuto; che anzi, Benedetto XIV nel breve apostolico, con cui glie lo trasmise, parla assai chiaramente della potestà patriarcale da esso lui esercitata; ed espone, aver lui chiesto il pallio, non già per acquistare il libero e pieno esercizio de' suoi diritti, dei quali il pontefice non dice parola, ma soltanto per *stringere sempre più i suoi legami con la santa Sede* (2). E nell'elogio, che fa del patriarca Cirillo, ce ne mostra avvenuta l'elezione dal suffragio dei vescovi cattolici orientali del suo patriarcato, e ce ne manifesta l'esercizio pieno della giurisdizione da lui per molti anni sostenuto (3).

Ed a confermazione di quanto fin qui ho voluto dimostrare: si ponga mente alle parole altresì, che nell' edizione Romana, eseguita sotto gli occhi dello stesso Pontefice, leggonsi premesse al breve summentovato; le quali dicono: *All' Antiocheno Patriarca de' Greci Melchiti è trasmesso il pallio, tessera di comunione, ed insegna di dignità* (4): — non dice *di giurisdizione*.

Conchiudasi pertanto, che — o si ponga mente a quei Patriarchi cattolici orientali, i quali non domandarono il pallio, od a quelli, i quali lo domandarono, e che prima di averlo, hanno tuttavia esercitato le loro funzioni patriarcali; — dal pallio non dipende punto nei

(1) Si vedano gli atti consistoriali *pro concessione Pallii Patriarchae Antiocheno Graeco Melchitae:* nell' Append. ad tom. II, *Bullar. Bened. XIV*, pag. XXXI e segg. dell' ediz. Romana.

(2) « Ut arctius visibili Pastorum Principi te adhaerere gloriari posses, » sacro ornari Pallio a Pontifice Max. postulasti. » Constit. LXXXX, 29 febr. 1744, pag. 312 e segg. del tom. IV del Boll. di esso Pontefice.

(3) « A catholicis Orientis dioecesis episcopis in Antiochena sede lo- » catus fuisti, in qua per tot annos, veluti bonus Christi miles, pugnasti » adversus catholicae veritatis hostes . . . . Fideli autem populo multum, » ne erraret, providisti, consulta identidem Apostolica sede, ejusque de- » cretis ac mandatis morem sedulo gessisti, non sine ingenti tuarum o- » vium fructu et eximia obedientiae laude. »

(4) *Antiocheno Patriarchae Graecorum Melchitarum transmittitur Pallium, communionis tessera, et dignitatis insigne.*

Patriarchi di Oriente la giurisdizione ad esercitare le funzioni del sacro ministero, di cui sono insigniti per la canonica e legittima loro elezione e consecrazione: — ossia, non dipende dalla pontificia *conferma* dell' avvenuta promozione alla dignità patriarcale l' essere abilitati all' esercizio pieno e libero della loro potestà.

Ho voluto svilluppare minuziosamente queste teorie, acciocchè gli Armeni cattolici Orientali si persuadano, con tutta tranquillità di coscienza, esser lecito, lecitissimo al loro Patriarca legittimamente eletto, l' esercizio della patriarcale giurisdizione, anche prima che dal Papa gli sia risposta lettera di cattolica comunione nel sacro vincolo di ortodossa unità. — E ciò con tanto più di ragione, in quanto che le cose dette fin qui devonsi reputare consentanee affatto al solenne comando del sommo Pontefice Pio IX, intimato nell'Allocuzione del 12 luglio 1867, agli Armeni espressamente, ed *a tutti gli Orientali* collettivamente; di dover, cioè, *religiosissimamente osservare le regole* relative alle nazionali discipline e consuetudini, contenute nelle suindicate bolle de' suoi antecessori, Benedetto XIV, Gregorio XVI, e di lui stesto (1); — checchè ne vengano a stabilire in contrario le bizzarre ingiunzioni della bolla *Reversurus*, portante la data di quel medesimo giorno.

Ma così è, che *le regole contenute* nelle citate lettere Apostoliche di Benedetto XIV, di Gregorio XVI, e di Pio IX, *In suprema* etc. del giorno 6 gennaio 1848, — (principalmente poi e solennemente di Benedetto) — comandano (tra le altre cose) l' inviolabile integrità ed osservanza dei rispettivi riti delle chiese di Oriente, — non che l' abolizione delle novità introdotte in essi, ed il ripristinamento di quanto vi fosse stato abolito; = Dunque ciò tutto venne pur confermato e comandato dalle surriferite parole dell' *Allocuzione* 12 luglio 1867.

Ma così è, che tra quelle *regole*, v'ha pur quella, ripetutamente inculcata in più luoghi dal medesimo pontefice Benedetto XIV, essere ferma e *costante consuetudine* delle chiese Orientali, che il patriarca sia eletto dal comune suffragio dei *Vescovi, del clero e del popolo* (2); =

(1) Ne ripeterò mille volte le parole: « Quas literas et regulas in » illis praescriptas, suprema quoque Nostra Apostolica auctoritate, con» firmamus; *et ab omnibus Orientalibus Ecclesiis religiosissime obser» vari mandamus.* »

(2) *Archiep. arm.*, CLERUS ET POPULUS, *JUXTA ORIENTALEM DISCIPLINAM etc.* Allocuz. *Septimus supra trigesimum etc.*

Dunque ciò pure *confermò e comandò* il papa Pio IX, in quella sua *Allocuzione,* doversi *religiosissimamente* praticare. = Dunque la comunità degli Armeni cattolici Orientali, è nel suo pieno diritto di contenersi, come di sopra fu detto, circa l'elezione e la consecrazione e la intronizzazione del suo Patriarca. = Dunque, per non dover dire incoerente a sè stesso il Papa Pio IX, ci è forza conchiudere, essere la bolla *Reversurus* un deforme impasto dell'impudenza, dell'ignoranza, del despotismo della Propaganda e dei due collegati perturbatori della pace delle Chiese e delle Nazioni di Oriente, mgr. Hassun e mgr. Valerga.

Ed a proposito delle tante violazioni di ecclesiastica disciplina orientale, intentate dalla bolla *Reversurus,* non è a lasciarsi inosservato il comando, che per essa è intimato ai Patriarchi, circa il modo di provvedere di metropolitani, arcivescovi e vescovi le chiese vacanti, che dipendono dalla loro patriarcale giurisdizione. Sul che, sebbene anche nelle pagine addietro, io abbia parlato; tuttavia giova fare particolarmente alcune ulteriori osservazioni.

È notissima cosa a chiunque conosca alcun poco la storia delle nazioni di Oriente, esserne stati sempre eletti gli spirituali prelati dal comune suffragio *del clero e del popolo* (1) della diocesi vacante; sì perchè sia pubblica la testimonianza di probità dell'eletto, e sì perchè non venga imposto un Vescovo contro la volontà dei diocesani. Anzi era questa la disciplina anche delle chiese di Occidente, prima che i Papi, con le *Pontificie Riserve,* le quali incominciarono nel XII o XIII secolo, spogliassero a poco a poco, prima il popolo e poscia il clero, di un sì giusto e ragionevole diritto. A sostegno di disciplina sì giudiziosa e provvida, per la concordia ed armonia delle singole chiese, abbiamo l'autorità dell'istesso ceremoniale della consecrazione, per cui, benchè, ne sia già stata fatta l'elezione dai comuni suffragi *del clero e del popolo*; tuttavia il Prelato Consecratore, in mezzo alla solennità del sacro rito, ne domanda la testimonianza del popolo; nè la funzione prosegue, se prima non ne abbia avuto solennemente risposta ed esplicita attestazione, che *n' è degno.* Ed altrettanto c' insegna Benedetto XIV, doversene eleggere i sacri pastori, *a tenore dell' Orientale*

(1) *Alloc. Consist*, citata di sopra, del Pp. Benedetto XIV.

disciplina, dal CLERO e dal POPOLO. — La quale disciplina orientale non fu mai alterata od abolita; perchè questa garantisce ed assicura la sociale ed ecclesiastica tranquillità nella diocesi, e rannoda più strettamente il vincolo della Cristiana carità in fra il pastore ed il gregge.

ART. XI. *Sulla pratica di comunicazione Cattolica del nuovo Patriarca con la Santa Sede Romana.*

Ma si ritorni al nuovo Patriarca. Egli, a tenore della *antica usanza* (1), osservata già da tutte le Chiese cattoliche patriarcali dell'Oriente, ne mandi al sommo Pontefice, per mezzo di apposita legazione, la notizia, accompagnata e dal documento sinodale dell' avvenuta sua promozione e dalla propria professione di fede, in attestato ed a prova della sua cattolica ed ortodossa comunione con la santa Chiesa di Roma.

Se mai, nelle attuali circostante, atteso le massime della Propaganda e le violenti prepotenze dell' odierno Prefetto di essa, si astenesse il Papa dal contraccambiare l'atto di ossequio del nuovo Patriarca, e ricusasse di rescrivergli apostoliche lettere di Cattolica comunione; a tenore dell' antica usanza. Non perciò se ne sgomenti; nè la Nazione se l' abbia a male. — Il Patriarca, già eletto e consecrato ed intronizzato, rimane sempre nel pieno possesso e nel libero esercizio della sua autorità; possesso ed esercizio assicuratogli dai secoli, nè mai da qualsiasi legge abolito; come esuberantemente ho mostrato nel precedente Art. IX, pag. 38 e seg.

Le cose infatti dette fin qui sulla testimonianza della storia, ne autorizzano l'esercizio; cosicchè, quand'anche il Papa non rispondesse mai alle lettere di lui, la canonicità del suo operato non ne soffrirebbe eccezione alcuna, nè la Cattolica comunicazione sua con la Chiesa Romana verrebbe tampoco a scemarsi.

Che se la via intrapresa oggidì sconsigliatamente dalla romana Congregazione e dai funzionarii, o piuttosto emissarj, papali portasse il ministero della carità evangelica e della giustizia all'esecrabile sfogo della più stolta vendetta; — voglio dire, se Roma, inerme a rintuzzare le giuridiche ragioni, su cui riposa trionfalmente la causa degli Armeni cattolici orientali, volesse dare di piglio

(1) *Juxta pristinum morem.*

alla consueta scure, che per lei tiene luogo di ogni ragionamento, e condannasse con sospensioni, con interdetti, con iscomuniche tutto l'operato dalla legalità nazionale; — si tenga fermo costantemente il Patriarca, con tutto il suo clero e popolo, alla solenne *Dichiarazione* del 25 gennajo 1870; e si mostri sempre e con la penna e con la lingua e coi fatti e con le testimonianze delle ortodosse frasi usate nelle sacre uffiziature, ossequioso e sinceramente legato, nella fede e nella morale, al centro della Cattolica unità.

Pria che Roma possa giuridicamente pretendere, nella odierna lotta, sommessione e obbedienza, fa d'uopo, ch'ella stessa giuridicamente accolga i reclami del clero e del popolo, il quale domanda giustizia; e faccia palese a tutto il mondo; — oggi, che tutto il mondo n'è consapevole e n'è scandalezzato; — o l'innocenza o la reità di quell'Hassun, ch'è la cagione di tanti danni e di tante inquietudini, al clero e popolo armeno, non solo di Costantinopoli, ma di tutte le provincie abitate da cattolici armeni. Ed è poi contr'ogni principio di cristiana egualmente che di pagana moralità il voler proteggere con le armi della violenza chi da un intiero popolo è proclamato e dimostrato per mille guise colpevole; e voler invece costringere con le medesime armi del lecito e dell'illecito *(per fas et per nefas)* questi medesimi nazionali a piegare il collo e conoscere per suo spirituale pastore, il persecutore e traditore della loro Nazione. Ma di siffatte procedure non hassi esempio, che in Roma!

Su ciò si attengano tranquillamente gli Armeni cattolici Orientali alle canoniche teorie sviluppate nei *Quesiti VIII, IX, X*, (1) e negli *Articoli IX, X* (2); ed abbiano per indubitato, che i vani clamori di contumelia, con che la rabbia propagandistica e lo spirito di vendetta (non la voce della verità e della giustizia) li proclamasse *scismatici*, non basterebbero a farli essere ciò che non sono; mentre la saggezza d'altronde ed il buon senno di chi non brama, che la nazionale tranquillità, lasciano invece deluso e scornato il malaugurato genio di chi, a furia di dirli *scismatici*, vorrebbe farneli diventare.

(1) Pag. 47-60
(2) Pag. 39 e seg.

ART. XII. *Sistemazione dei riti e delle disciplinari consuetudini della Chiesa Armena.*

Esaurite, anche dal lato della comunicazione col sommo Pontefice, le convenienze praticate dai patriarchi Orientali degli antichi secoli, avanti lo scisma; dovrà la Nazione, radunata nuovamente a sinodo, provvedere ai bisogni della sua Chiesa in tuttociò, che nei riti suoi, — ossia, nelle sacre uffiziature e nelle nazionali discipline religiose, — fu dall'ignoranza e dal despotismo, o tolto od aggiunto od alterato. Ed è anche ciò pienamente consentaneo alle regole prescritte dall'immortale Benedetto XIV nella sua Costituzione *Demandatam* etc., e che il santo Padre Pio IX nella sua Allocuzione del 12 luglio 1867 *comandò* conseguentemente doversi *religiosissimamente osservare.*

Al quale proposito giova notare, essere contrario alla verità ed al diritto il meschinissimo appiglio di chi vorrebbe farci credere, che le pontificie ingiunzioni siano circoscritte ai soli *riti;* nella falsa supposizione, che questi consistano unicamente nel ceremoniale delle sacre uffiziature, e che di essi soltanto ed in questo senso abbia inteso parlare il papa Pio IX in quell'*Allocuzione*; tanto più che ivi, nell'esporne il divieto, adopera il vocabolario di *liturgia.* Ma, siccome altrove ho notato (1), dee credersi, ch'egli abbia usato *per brevità* il vocabolo *liturgia*, sendochè palesemente lo spiega ben tosto, soggiungendo, avere ciò *stabilito* ed *insegnato il pontefice Benedetto XIV*, nella sua Costituzione *Demandatam* etc.

Si pongano infatti a confronto le parole di Benedetto XIV, con quelle dell'*Allocuzione*, che ce le diè compendiate.

Disse Pio IX: (2) « A nessuno certo fu mai lecito, ned » è lecito il cambiare in qualsiasi modo, neppur leggermente, od innovare o diminuire la liturgia, siccome » particolarmente stabilirono ed insegnarono nelle loro » apostoliche lettere Benedetto XIV etc. »

E poichè subito vi soggiunse: « Le quali regole

(1) Pag. 25.

(2) « Nemini certe unquam licuit, aut licet ipsam *liturgiam* ullo » modo vel leviter immutare, innovare, imminuere, *quemadmodum praesertim statuerunt ac docuerunt suis Apostolicis literis Benedictus XIV* » etc. »

» prescritte in esse lettere confermiamo anche con la
» nostra Apostolica autorità e comandiamo, che da tutte
» le Chiese Orientali siano religiosissimamente osserva-
» te » (1); — ci sia permesso di recitare con le medesime parole del pontefice Benedetto XIV, *le regole*, che intorno a ciò, *comanda* il papa Pio IX, nella sua Allocuzione, doversi religiosissimamente osservare; e ci persuaderemo col fatto, che non dei soli *riti*, non della sola *liturgia*, ma degli *usi* e delle *discipline* delle chiese Orientali esplicitamente si parla. Leggasi l'intiero num. 3 della Costituzione *Demandatam*, di cui ho portato nelle pagine addietro (2) la traduzione italiana. « Sui *riti* ed
» *usi* (3) della Chiesa Greca abbiamo decretato, doversi
» pria di tutto stabilire, non essere stato ned essere le-
» cito a chicchessia, per qualsivoglia titolo e protesto,
» di qualunque autorità o dignità, anche patriarcale od
» episcopale foss' egli insignito, l'innovare checchessia,
» o l'introdurre cosa che diminuisca l'intiera ed esatta
» osservanza di quelli; » — dei *riti* cioè, e degli *usi* (4). E più chiaramente ancora soggiunge poco dopo il comando esplicito di « doversi in avvenire conservare on-
» ninamente tutti e ciascuno i *riti* della Chiesa Greca
» e *le usanze trasmesse dai Padri* (5). » — Non saprei come iscusare da ignoranza o da mala fede chi nella disgiuntiva de' *riti* e delle *usanze trasmesse dai Padri* volesse intendervi i soli *riti*, escludendovi le *discipline* trasmesse dai Padri; — ossia, presso le nazioni Orientali praticate costantemente, per tradizione derivata dagli antichi santi Padri.

Leggasi la Costituzione dello stesso Pontefice *Allatae sunt* etc. e si avrà nuovo motivo di persuadersi, che

(1) « Quas litteras *et regulas in illis praescriptas*, suprema quo-
» que nostra Apostolica auctoritate *confirmamus*, et ab omnibus Orien-
» talibus Ecclesiis religiosissime observari *mandamus*. »

(2) *Art. II.*

(3) Qui vediamo distintamente nominati *i riti* e gli *usi*, ossia le discipline religiose della nazione.

(4) Non è soverchio il ripeterne un'altra volta il testo a maggiore disinganno di chi vorrebbe far credere il contrario: « De RITIBUS igitur
» et MORIBUS Ecclesiae Graecae illud in primis generatim statuendum
» decrevimus, nemini licuisse aut licere, quovis titulo et colore et qua-
» que autoritate ac dignitate, etiamsi Patriarchali aut Episcopali praeful-
» geat, quidquam innovare aut aliquid introducere, quod integram exactam-
» que eorumdem observationem imminuat. »

(5) « Omnesque in posterum et singulos Ecclesiae Graece *ritus* et
» *mores a Patribus traditos omnino servari mandamus.* »

non vi si parla di soli *riti*, ma delle discipline e *consuetudini* altresì. E forse che si dovrà riferire unicamente a *riti*, nel senso di *liturgia*, — o non piuttosto nel senso di ecclesiastiche *discipline* e *consuetudini*, — quanto prescrive quella Bolla (§. 13) circa l'uso del *fermentato* pei Greci?... circa il *ritenere la moglie* (§. 13 e 20) anche dopo ricevuti gli Ordini sacri?... circa le sacre *Ordinazioni* (§. 15) dei sacerdoti?... circa la *Comunione* (§. 25) sotto ambedue le specie?... circa la *benedizione dell' acqua* (§. 28) la vigilia dell' Epifania?... circa l' unitità o la pluralità degli *altari* (§. 37) nelle basiliche e chiese degli Orientali?... od il *celebrarsi* una o più messe in un giorno sopra il medesimo altare?... circa la ricorrenza della *Pasqua* (§. 41) e l' osservanza dell' antico o del nuovo *Calendario* (§. 46)... sul che comanda, doversi ritenere l' antica *disciplina* (1)?... circa i *digiuni* e l' uso dei *pesci* (§. 47) ed altre simili particolarità? — Egli stesso, quell'immortale Pontefice, chiaramente fa intendere il significato del vocabolo *Riti*, esprimendovi non di rado l'idea di *discipline* e di *consuetudini*, ed altresì alternandolo con esse. — Perciò nel §. 15 dichiara, *che ogniqualvolta insorse controversia sulla disciplina degli Orientali, l' Apostolica sede niente mai tralasciò, promulgando subito, voler ella, che in tutte le cose degli Orientali, ne rimanesse fermo ed inviolato il rito* (2). — E nel §. 47, rinnovando la regola intimata nella sua precedente Costituzione *Demandatam* etc; circa l'osservanza dei digiuni, v'inserisce testualmente le parole di quella, dichiarando, che le novità e le concessioni o dispense introdotte su questo argomento da qualche patriarca dei Maroniti e dei Melchiti, reputandosi da lui *di grave danno dell' antica disciplina delle chiese greche* (3), abbiano ad essere tolte assolutamente, e che in tutto il patriarcato Antiocheno *ogni cosa debbasi ristabilire nel primitivo stato* (4); e perciò comanda, che la lodevole *consuetudine* derivata dai Maggiori, circa l'astinenza dai pesci, la quale anche dai confinanti popoli di *rito* greco esattamente si osserva, debbasi custodire

(1) « Ut Orientales et Graeci veterem suam *disciplinam* retinerent. »

(2) « . . . . quoties aliqua de *disciplina* Orientalium excitata esset » controversia, Apostolicam sedem nihil praetermisisse . . . edicendo sta- » tim, velle se, ut caeteris in rebus omnibus Orientalibus , *Ritus* invio- » latus firmusque maneret. »

(3) « In nimium detrimentum veteris Graecarum Ecclesiarum *disci-* » *plinae* vergere judicantes, etc. »

(4) « Sed omnia in pristinum restitui debere jubemus. »

invariabilmente (1). — Puossi desiderare più chiarezza e precisione di questa, per far palese e solenne, che il nome di *rito* non comprende soltanto le materiali ceremonie delle sacre uffiziature, ma tuttociò che ogni Nazione ha di suo proprio e particolare, nell'esercizio e nell'osservanza delle consuetudini, delle prerogative, dei doveri, dei diritti, in qualsiasi atto esterno di Religione?

Conchiudasi adunque, che il pontefice Pio IX con le parole della sua *Allocuzione*, *confermò* e *comandò* l'osservanza dei *riti* e delle consuetudini disciplinari delle chiese di Oriente, di cui appunto disgiuntivamente parlano le *regole contenute* nelle citate lettere Apostoliche. — L'ho detto e l'ho conchiuso anche altrove: ma non è mai troppo il replicare ciò, che maliziosamente non vorrebbesi ammettere; — per sostenere le contraddizioni della bolla *Reversurus*, la quale rovescia l'ecclesiastiche consuetudini delle nazioni cattoliche dell'Oriente e ne introduce di nuove, che non sono ne'Orientali nè Occidentali.

Mi sia permessa qui un'altra osservazione, non del tutto aliena dallo scopo di queste pagine. Se il governo della Sublime Porta, il quale ha voluto leggere, tradotta in turco, la bolla *Reversurus*, l'ha trovata opposta cotanto ai diritti civili dello stato e alle franchigie concesse ai sudditi Ottomani; — che non direbbe poi, o quanto forse non riderebbe, se la ponesse a confronto colle solenni ingiunzioni dell'identico Pio IX, intimate *a tutte le chiese Orientali*, in quel dì medesimo (12 luglio 1867) consentaneamente alle ingiunzioni degli illustri suoi predecessori?

Sulla inqualificabile contraddizione della bolla *Reversurus*, al paragone della pontificia *Allocuzione* del concistoro pubblico di quel dì stesso (12 luglio 1867) ho fatto parole anche nella prima parte del mio *A tutti;* nella pag. 59.

(1) *Consuetudinem* a majoribus derivata, quae ab aliis quoque fini-
» timis populis ejusdem graeci *ritus* exacte custoditur, indistincte serva-
» ri praecipimus. »

Art. XIII. *Menzogne storiche della* Civiltà Cattolica *a crollante difesa della bolla* Reversurus (1).

Eppure la bolla *Reversurus* trovò protezione e difesa nelle ciarle del gesuitico giornale *la civiltà Cattolica*. Nè poteva altrove trovarla, fuorchè in un periodico, il quale vuol parlare di tutto, per quanto pur ignota gli sia la materia, di cui parla. Meno male, che avesse voluto sostenere con argomenti canonici o teologici una qualunque dottrina od un ecclesiastico diritto; ma accingersi a sostenere fatti storici o stravolti o che non ebbero mai esistenza; — e ciò per servilità di adulare tuttociò, che viene da Roma, o porta il nome del Papa; — egli è sistema tutto proprio di lui.

E fermandoci all' argomento, che il giornalista assume quivi a trattare, non saprei meglio, se primeggi in quelle pagine a preferenza l' ignoranza, o la sfacciataggine o la mala fede ; — benchè, per non fare torto ad alcuna di queste sue intrinseche prerogative, s' abbia a dirle piuttosto tutte e tre in amichevole tresca associate.

Propone il giornalista di farsi « a dimostrare con » quanta ingiustizia i perturbatori della pace ecclesia- » stica abbiano calunniato quell' atto di provvidenza » apostolica, e quanto malamente se ne siano serviti a » far nascere tumulto e scisma nella chiesa degli Ar- » meni. »

Io per l' opposto mi farò a dimostrare, che i *perturbatori della pace ecclesiastica* furono e sono coloro, i quali impastarono, promulgarono, difesero e difendono quell' atto di capricciosa violazione delle apostoliche provvidenze, sanzionate dai secoli, intimate dall'autorità suprema dei predecessori Pontefici Romani, comandate nelle forme più solenni dall' odierno Pio IX; — del di cui nome e della cui autorità, sotto la veste di questa bolla a lui attribuita, si servirono sacrilegamente e si servono a far nascere e fomentare e mantenere tumulti e scissure nella Nazione e nella Chiesa degli Armeni.

Non mi farò a smascherare circostanziatamente

(1) « Due articoli furono pubblicati su questo argomento : nel vol. XI della serie VII, pag. 540 e segg, e pag. 675 e segg. — Il primo si occupa nell' esporre la bolla *Reversurus* ; nè merita osservazioni particolari ; perchè su ciò lo confutano abbastanza le cose dette nelle pagine addietro Il secondo formerà soggetto delle presenti osservazioni.

ad una ad una le singole menzogne di questa così detta *Cattolica civiltà*, perchè non mi basterebbe un grosso volume: molte ne hanno avuto confutazione nella prima parte del mio libro; qui pertanto ne rivelerò complessivamente le più grossolane e ridicole; acciocchè sia fatta palese a quanti leggeranno queste mie pagine l'ignoranza, la sfacciataggine, la mala fede, con cui si adopera il giornalista lojolano (giusta l'indole sua) a trarre nell' inganno gl' ignoranti ed i goffi, i quali accettano, come oracoli pronunziati da Tripode inappellabile, qualunque più assurda stranezza lavorata in questa tenebrosa officina.

È falso, che fosse *desiderio* degli arcivescovi armeni la *concentrazione* (1) dell'autorità patriarcale di Cilicia con la primaziale di Costantinopoli.

Lo sognarono e lo spacciarono questo *desiderio* il cardinale Barnabò, prefetto della Propaganda, e l' ambizioso Hassun, che da lungo tempo ne agognava al possesso di entrambe; all' unico scopo di assoggettare in tutto e per tutto quelle provincie al despotismo propagandistico, di romanizzarle, di latinizzarle. — Di questo immaginario *desiderio degli arcivescovi armeni*, non esiste alcuna prova; tranne forse una semplice asserzione, che ne abbiano fatto istanza, non già *gli arcivescovi armeni*, come dice il giornalista; ma *gli Armeni della Provincia Costantinopolitana.*

E chi lo asserisce? — La bolla *Reversurus*: quel miserabile impasto delle macchinazioni dei nominati personaggi: « Sebbene così felicemente fosse stato prov-
» veduto per gli Armeni della Costantinopolitana provin-
» cia; tuttavia pareva loro più acconcio, che avessero
» ad unirsi in una sola le sedi Primaziale di Costan-
» tinopoli e Patriarcale di Cilicia; la quale unione in-
» stantemente non una sol volta domandarono i prefati
» Armeni al papa Gregorio XVI di felice memoria no-
» stro predecessore ed a Noi (2) ».

Ecco la prima contradditoria mengogna! — Quando poi e da chi degli *Armeni di Costantinopoli*, rappresentanti *legalmente* la Nazione, fu mai fatta simile istanza?

(1) Pag. 679.

(2) « Etsi vero tam feliciter Armenis Constantinopolitanae provinciae
» consultum fuisset, iisdem tamen satius esse videbatur, Primatialem Con-
» stantinopoleos et Patriarchalem Ciliciae Sedes in unum conjugi; quam
» unionem a fel. rec. Gregorio Papa XVI etiam Praedecessore nostro et
» et a Nobis praefati Armeni non semel efflagitaverunt. »

Quell' identico Hassun, che furtivamente e all' insaputa della Nazione, sino dall' anno 1842 aveva potuto farsi creare arcivescovo di Anazarba *in partibus*, per essere coadjutore del primate mons. Marusci, *con speranza di futura successione;* — egli solo, e con lui, tutto al più, qualche altro suo confidente, furono quegli *Armeni della provincia constantinopolitana*, i quali ne *domandarono instantemente l' unione.*

Lo so, che anche gli arcivescovi di Cilicia, nella lettera al Sommo pontefice, per la postulazione del nuovo eletto da loro, parlarono di questa unione delle due sedi; ma non come *desiderio* di loro. Dissero unicamente, che, dopo avere considerato il vantaggio, che, sarebbe derivato alla Chiesa e Nazione degli Armeni, spontaneamente e di comune accordo elessero il prefato Hassun. — Considerarono il *vantaggio*, che sotto la pressione del mandatario della Propaganda mons. Valerga, preside a quella radunanza di elezione, furono costretti ad ammettere; perchè così volevasi. — Oggi per altro è fatta palese la disapprovazione, che a vicenda si comunicarono allora quei prelati, precedentemente al giorno dell'elezione; — ed il loro mal contento è rivelato da lettere di essi, stampate nei pubblici fogli (1).

Conchiudasi perciò, che nè il giornalista nè il *Reversurus* dissero il vero; e che entrambi inoltre ci si mostrano anche tra loro discrepanti. — La quale notevole lor discrepanza di circostanze ci ricorda le discrepanti deposizioni dei due vecchi insidiatori dell' onestà di Susanna, smentiti entrambi perciò dal profetico spirito di Daniele.

Tutto l' operato del delegato apostolico mons. Valerga, sul proposito di questa elezione, fu un complesso di attentati contro i diritti e le consuetudini della chiesa patriarcale di Cilicia. — Egli abolì il capitolo di *semplici preti*, stabilito (dice la *Civiltà Cattolica*) *contro la volontà del Romano Pontefice* (2). — Perchè la fondazione di quel capitolo fosse avvenuta *contro la volontà del Papa*, sarebbe stato d' uopo, che il Papa gli e l' avesse antecedentemente proibita; lo che non fu mai. — Ed un' altra prova la è questa della slealtà del giornalista!

Altra menzogna di lui, egualmente che della bolla

(1) In più giornali di Costantinopoli.
(2) Pag. 676.

Reversurus, si è, che quel capitolo sia stato fondato dal patriarca Pietro VIII. — Più di un secolo avanti, ne aveva fatto parole il papa Benedetto XIV nella bolla del 1742 al patriarca di Cilicia Abramo Pietro I: come ho notato di sopra (1): ned altro aveva fatto in proposito il patriarca Pietro VIII, se non sistemarne le attribuzioni, nel suo sinodo Provinciale di Zummur.

Nè il patriarca Pietro VIII, patriarca orientale, aveva bisogno di pontificia autorizzazione od approvazione per regolare, tra i confini della sua giurisdizione, una unione di sacerdoti, aventi a suo piacimento particolari attribuzioni relative alle discipline e agli usi e ai diritti della sua Chiesa. — Ciò non è lecito a qualunque Vescovo latino, entro i confini della propria diocesi? — Ed il Patriarca orientale di Cilicia, facendolo, operava *contro la volontà del Romano Pontefice?* — Non poteva dirlo che un Giornalista: — un giornalista, il quale si picca di *Civiltà Cattolica!*

Ma non ho finito. Il Valerga, — ente eterogeneo a quell' adunanza, — *intimate le prescrizioni di Roma* (dice la *Civiltà Cattolica)*, dichiarò *nullo il preteso diritto.* — Ma siccome fu illegale la presidenza del Valerga; così ne furono nulli anche gli atti. — E quanto al *preteso* diritto di quei sacerdoti a prendere parte nell' elezione del patriarca; se il signor Giornalista è ignorante di storia ecclesiastica armena, — la quale c'insegna, che all'elezione del patriarca della Nazione hanno diritto di prender parte, non solo i metropolitani, gli arcivescovi, i vescovi, ma eziandio i vartabiedi, — s' instruisca almeno dalle molteplici ed erudite Allocuzioni dell' immortale Pontefice Benedetto XIV, il quale, con la sua vasta erudizione, fa sapere anche agli Occidentali ciò, ch' è notissimo a tutti gli Orientali, — *essere dell' orientale disciplina*, che all' elezione del patriarca non solo intervengano gli arcivescovi, ma eziandio *il Clero;* ed anzi, non solo il clero, ma altresì il *popolo* (2). — Siano con ciò ricacciate in gola al Giornalista le sue menzogne, — che il *capitolo* stabilito, dal patriarca Pietro VIII, fosse stato stabilito *contro la volontà del Romano Pontefice;* —

(1) *Art VII*, pag. 33.

(2) « Archiepiscopi Armeni, *Clerus et populu , juxtam orientalem* » *disciplinam*, postulaverunt etc. » — Alloc., che incomincia: *Septimus supra trigesimum etc.*, nel Bollario di Bened. XIV, ediz. di Roma 1757.

e che fosse un *preteso diritto* quello dei preti di prender parte all' elezione del Patriarca.

Progredendo con le sue ciancie, si fa largo il giornalista ad introdurre fatti, in parte falsati, ed in tutto mal adattati al caso nostro. E per guadagnarsi fede presso i creduli suoi lettori e presso il volgo ignorante, proclama avere sbagliato *grossolanamente;* essere anzi maligni *seminatori di zizzania e nemici dell' apostolica sede,* que'che dicono, con la storia alla mano, non esser mai avvenuto il caso, *che un prelato latino intervenisse e presedesse alla elezione di un Patriarca orientale.* Egli invece, che vuol convincere di sbaglio grossolano coloro, che lo negano, spaccia, non senza evidentissima mala fede, *esempii antichi e recenti di simili delegazioni;* ed anche ce ne regala *alcuni* (1). — Or bene, udiamoli!

Gli *alcuni* esempi si riducono a due; gli *antichi* non precedono la seconda metà del secolo passato. E quanto all' *antichissimo* (!), ch' è del tempo di Benedetto XIV, devonsi notare due cose: 1.° non essere esposto il fatto nella sua verace intregrità; 2.° non esservi, anche sussistendo la mutilata relazione del giornalista, veruna analogia colla presidenza del Valerga nella elezione del patriarca di Cilicia. — Cotesto fatto diede occasione a quattro Costituzioni del santo Padre (2), nelle quali n'è narrata ogni più minuta circostanza; ed in esse lo si trova ben dissimile dal racconto spacciato dal gesuitico giornale. È vero bensì, che due patriarchi erano stati eletti dai due partiti; ed è vero, ch' entrambi ricorsero alla santa Sede, chiedendo e *la conferma della loro elezione,* ed il pallio patriarcale; ma vi ricorsero in appellazione, mandandovi ciascuno il proprio procuratore, con gli atti relativi alla duplice elezione. — Nè fin qui entrò per nulla il *semplice sacerdote di rito latino, guardiano di Terra Santa* (3). Anzi *in questo negozio Benedetto XIV non delegò lui;* ma ne affidò l'esame ad una particolare Congregazione di alquanti cardinali della Propaganda; — » i quali cardinali, dopo di avere ascoltati appieno gl' in- » caricati di ambidue gli eletti, e di avere esaminato le

(1) Pag. 677.

(2) Costit. 77. *Quod non humana etc.*, del 13 marzo 1743; — Constit. 78. *Nuper ad nos etc.* del 16 marzo 1743; — Constit. 79. *Nuper ad sedandas etc.* del dì stesso; — e Constit. 80. *Magna non minus etc.* del medesimo giorno.

(3) Pag. *ivi.*

» scritture prodotte a difesa delle due parti, e dopo di
» avere trovato in ciascuna delle due elezioni gravi motivi
» di nullità; opinarono di comune accordo, nessuna delle
» due elezioni potersi sostenere, ned esservi luogo a sana-
» toria per l'una o per l'altra; ma doversi ciascuna di
» esse dichiarare ed avere per nulla, irrita e di nessun
» valore; e doversi per ciò, a tenore dei sacri Canoni e
» l'inconcussa pratica dell'Apostolica sede, provvedere
» quella chiesa Patriarcale con l'elezione di persona ben
» accetta al sommo Pontefice. » — Tuttociò narra Benedetto XIV nella sua Costituzione del 13 marzo: e nemmeno fin qui entrò tampoco il *semplice sacerdote di rito latino, guardiano di Terra Santa.*

In seguito a questo giudizio della prefata Congregazione speciale, il Pontefice, annullate quelle due nomine, e dichiaratane vacante la Chiesa, e riservatane per sè la nomina, elesse due giorni dopo (1), *per diritto di devoluzione* (non già *di moto proprio,* il mio caro signor giornalista, ma in conseguenza di canonica discussione) l'arcivescovo (2) di Damasco Simone Evodio. — E neppur qui vediamo per anco venire in scena *il semplice sacerdote di rito latino guardiano di Terra Santa*, il quale, se il giornalista non ha *sbagliato grossolanamente*, sarebbe stato delegato dal papa *in questo negozio.* Eppure, con l'elezione fatta da Benedetto XIV, *per diritto di devoluzione*, come dichiara egli stesso nella relativa Costituzione (3), sembra, che *questo negozio* sia finito, e che non altro vi manchi se non il darne esecuzione. Ed ecco finalmente qui (4), il reverendo guardiano di Terra Santa, incaricato — di che?... di dare esecuzione al *negozio*, già esaurito dalla precedente procedura e dalla pontificia elezione!

Or, quale analogia può vedersi in questo fatto con la eterogenea presidenza del Valerga nella elezione del patriarca di Cilicia? — Benedetto XIV non era un papa da lasciarsi bindolare da intriganti, che si qualificassero Organo di lui, per poter impunemente soddisfare agli ambiziosi loro capricci e condurre a fine i loro perversi progetti. — Egli, con la Costituzione 79. *Nuper ad sedandas*

(1) Constit. 78, del giorno 16 marzo 1743; *Nuper ad Nos etc.*

(2) La Costituzione suddetta lo dice *Arcivescovo:* il giornalista nol seppe, e lo disse *vescovo.*

(3) Constit. 78.

(4) Constit. 79.

etc. di quel giorno stesso, ed in seguito all' operato da lui ne stabilì ablegato per l'esecuzione, commissario apostolico ai Maroniti, il frate zoccolante Jacopo da Lucca, del convento del santo Sepolcro; ma con ordini precisi ed espliciti, e degni della sua sapienza e della legalità delle sue azioni. Gl' impose in principalità di dover far palese a tutta la Nazione dei Maroniti, « non aver egli voluto, » per cotesta elezione del nuovo Patriarca, recare qual- » siasi pregiudizio ai Prelati di essa Nazione; ma, per la » Autorità sua, in conseguenza di apppellazione canoni- » camente portata dinanzi alla santa Sede, avere eletto » il nuovo Patriarca; ned essere perciò tolto ad essi il » diritto di eleggere, secondo il loro costume, il proprio » Patriarca; anzi volerne e comandarne per l'avvenire » inviolate le regole della loro nazione. »

Anzi, non contento di avere incaricato il frate guardiano di Terra Santa, di far palese tuttociò alla Nazione ed ai vescovi ed arcivescovi Maroniti; anche nella Costituzione (2), ch' egli diresse all' eletto Patriarca ed a tutti i prelati della Nazione, così esprimevasi: « Nè vi cada in » mente di sospettare, che con questo nostro straordina- » rio provvedimento dello stabilito Patriarca, sia stato » alcun che sottratto al vostro diritto; imperciocchè an- » che questo abbiamo a voi espressamente conservato nel » diploma di siffatta elezione, ecc. » — Che ne dice ora il giornalista gesuitico di quest' uno degli asseriti suoi *esempii antichi e recenti di simili delegazioni;* — ben *dissimili*, noi li diciamo piuttosto, dalla violenta ed anticanonica ingerenza del suo Valerga, nella elezione del Patriarca di Cilicia?

E per di più noterò, che nella Costituzione 78, *Nuper ad Nos*, con la quale annunzia al nuovo Patriarca Simone Evodio l' elezione fatta nella persona di lui, il papa gli comanda « in virtù di santa obbedienza, che appena rice- » vuta siffatta bolla, senza frapporvi indugio, vada a » prendere il possesso di quella chiesa patriarcale e di » tutti i diritti, autorità, potestà, preminenza, preroga- » tive, giurisdizione, privilegi appartenenti ad essa »

(1) *Magna non minus etc.* Constit 80, del 16 marzo 1743. — « Nec » vobis in mentem veniat suspicari, hac nostra extraordinaria constituti » Patriarchae providentia, juri vestro quidpiam detractum fuisse. Nam » et ipsum in hujusce electionis diplomate vobis expresse servavimus » etc. «

ecc. (1); — e poscia, in sul finire della bolla soggiunge, che « il Pallio poi allora gli destinerà e lo manderà, » quando per mezzo del suo inviato lo avrà fatto chiedere » ecc. » (2) — Dunque il Pallio per i patriarchi Orientali non è necessario per poter prendere il possesso della loro giurisdizione. — Dunque anche in ciò la bolla *Reversurus* ci si mostra in contraddizione con la volontà spiegata e col comando imposto dal pontefice Pio IX, il dì medesimo, nella sua *Allocuzione*

E quanto all' esempio *recente*, ch'è del tempo di Clemente XIII, ci duole di dover tacciare d'ignoranza storica e canonica il reverendo collaboratore della *Civiltà cattolica.* Le opposizioni suscitate dal clero dei greci melchiti contro la legalità dell' elezione del patriarca, che doveva succedere al defunto Cirillo, e la delazione del fatto al tribunale del Papa ne indussero la necessità del processo.

La cognizione giuridica della viziata elezione, portò di conseguenza *il diritto di devoluzione* nel Papa, per la scelta del nuovo Patriarca. L' atto della seguita elezione aveva bisogno di chi ne desse esecuzione; — ed ecco il domenicano frate Domenico Lanza adoperato, non per annullare la precedente elezione viziata, ma per eseguire il decreto dell'elezione fatta da Clemente XIII, non altrimente da quella, che il suo antecessore Benedetto XIV aveva fatta nel caso narrato di sopra. Or chi non vede, che neppure in questo fatto può trovarsi indizio od ombra di analogia, colla surretizia delegazione di mons. Valerga nel fatto dell' elezione del nuovo patriarca di Cilicia?

Non furono i *perturbatori* della pace ecclesiastica degli Armeni; ma gli stessi arcivescovi elettori, che accusarono e accusano d' illegalità e di nullità la promozione dell' Hassun al patriarcato di Cilicia; — e non per la supposta deficienza del numero di *dodici*, nè per l' *acclamazione*, con cui fu votata; ma per l' intrinsico vizio di essa. — Essa era viziata niente meno che di *simonia*: simonia, lavorata nelle tenebrose combriccole della Propaganda e dell' Hassun, e formulata ad un contratto di

(1) « In virtute sanctae obedientiae . . . . praecipimus et mandamus, » ut Patriarchalis Ecclesiae hujusmodi possessionem, statim ac praesentes » nostrae litterae ad te pervenerint, nulla interposita mora, adeas et ca » pias, etc.

(2) « Caeterum Pallium . . . . tunc ad Fraternitatem tuam, cum per » tuum Nuntium . . . . postulatum fuerit, destinandum transmittendum- » que mandabimus. »

compra-vendita, in cui mons. Valerga sosteneva le parti di sensale patentato. Mons. Hassun doveva acquistarne dalla Propaganda la sede e il titolo patriarcale, e vendere ad essa i diritti e privilegi della sede e del popolo.

Sino dall' anno 1861 l' ambizioso Hassun, sostenuto dallo spirito di usurpazione della Propaganda, erasi adoperato per indurre alcuni sacerdoti di Zummar (residenza ordinaria del capitolo patriarcale) a prestargli mano ajutatrice per unire le due sedi sulla sua persona. Proponeva una rinuncia d' ambe le parti, per passare ad una nuova elezione. Ma il patriarca Pietro VIII, venutone in cognizione, prese le necessarie misure, per farne andare fallito il colpo. — Lascio di esporre cento altri atti intermedii, tendenti al medesimo fine; perchè non intendo io di tessere una storia di quei giorni luttuosissimi per la Propaganda e pe' suoi degni emissarii. — Ma, avvenuta nel giorno 19 gennajo 1866 la morte del pio e zelante patriarca Pietro VIII; la macchina, già da lungo tempo preparata, scoppiò.

Contr'ogni consuetudine e diritto delle Chiese Orientali, una circolare diretta, cinque giorni dopo, da mons. Valerga, pro-legato apostolico nella Siria, a tutti i vescovi suffraganei del patriarcato di Cilicia, vietò loro (a nome del Papa, commodissimo appiglio della Propaganda) di procedere all' elezione del successore. Poi con lo stesso abuso del nome del Papa, il Valerga cambiò il vicario capitolare della vacante sede patriarcale, don Serafino Davidian, eletto canonicamente, com' è di diritto di tutte le chiese vacanti, sì nell' Oriente che nell' Occidente (1); — vi costituì vicario apostolico patriarcale (a' 27 maggio 1866) mons. Melchiore Nazarian, arcivescovo di Mardin; — e sotto mendicato pretesto, che si fosse rifiutato dal riconoscere il nuovo vicario, fece imprigionare il Davidian a Berutti (2). Inoltre (sempre a nome di Roma e degli asseriti suoi pieni poteri) escluse dal votare alla elezione del nuovo patriarca, — contro l' inveterata consuetudine di secoli, religiosissimamente osservata, non solo tra gli Armeni, ma in tutte le nazioni di Oriente (3), — i sacerdoti, sotto minaccia di sospenderne a tempo indefinito la lezione. Ed in quarto luogo, privò di voce passiva tutti

(1) Si può a questa foggia destituire un Vicario Capitolare? . . .

(2) Ved. l' opusc. *Causa delle questioni ecc.* pag. 9 e 10.

(3) *Juxtam orientalem disciplinam*, dice l' immortale pontefice Benedetto XIV, di cui ho portato più volte le parole.

i sacerdoti ed alcuni dei vescovi, che avrebbero forse potuto essere chiamati a successori del defunto patriarca. E finalmente proclamava, che, *se l'eletto dai vescovi non era nelle grazie di Roma*, *egli aveva il mandato di nominare un altro a nome della Santa Sede*. Nè verun altro poteva o doveva essere il nominato (lo che ben s'intende) fuorchè mons. Hassun. — Ed ecco la legalità, la spontaneità, la validità dell' elezione di costui! Potrebbesi mai trovare (anche nella supposizione, che i due fatti narrati dal giornalista fossero esposti nella loro integrità e verità) analogia alcuna fra quelli e questo?...

Nè qui si fermavano le arti del faccendiere Valerga. Egli applicava all'uopo le vantate istruzioni, insinuava, persuadeva, atteriva, prometteva, per indurre gli arcivescovi di Cilicia, attoniti spettatori di tutti questi atti, a far cadere la loro elezione sulla persona di Hassun. — E per riuscirne più facilmente, affrettò il congresso elettorale, pria che fossero giunti tutti i vescovi elettori, (1) ben prevedendo, che, la fermezza d' animo degli assenti, avrebbe sconcertato, e fors' anco rovesciato, il sacrilego piano di quella simoniaca elezione.

Che tuttociò fosse stato preparato da prima, ce lo rivela un telegramma del Valerga (14 settembre 1866) al cardinale Barnabò: — *Mons. Hassun proclamato unanimamente patriarca. Tutto bene. Arsenio, Placido non arrivati. Nessuno impiego, poteri straordinarii.* — Gli arcivescovi elettori, sotto una morale pressione così violenta, elessero, è vero, mons. Hassun: ma tutt'altro che indotti da *spontanea* adesione. Ne fanno fede le premure e gli scritti del venerando arcivescovo di Diarbekyr, mons. Giacomo Bahtiarian (2), che si adoperò molto per dissuadere anche gli altri colleghi dell' idea di eleggere mons. Hassun.

Tuttavolta quei prelati, nella lettera sinodale, con cui ne comunicavano al Papa (15 settembre 1866) l'avvenuta elezione, gli dichiaravano, di averlo *eletto e proclamato patriarca di Cilicia*; ma altresì SUCCESSORE DEI

(1) Mgr. Arsenio Angirakian era giunto ad Alessandria, mgr. Placido Casangian era per partire da Costantinopoli.

(2) Quello stesso, che in Roma lottò contro i gendarmi papali a difesa del suo vicario, il quale por ordine di mgr. Hassun, appoggiato dalla Propaganda, doveva essere imprigionato, perciocchè contrario ai sentimenti di lui. Fatto clamorosissimo; degno dei sacri briganti, che vi prendevano parte!

DIRITTI e DEI PRIVILEGII *del defunto patriarca Pietro VIII.* — I quali *diritti e privilegi* sarebbero tolti ed aboliti dalla così detta bolla *Reversurus.*

Non voglio andar più avanti con la storia, perchè non è qui mio ufficio il narrarla. Bastino i pochi fatti commemorati finora per convincere d'infedeltà, d'ignoranza, di menzogna il giornalista, che sorse campione sì debole e zoppicante del *Reversurus.*

Soltanto, per non allungarmi di troppo nello smentire le ciance del lojolano giornale su tal materia, lo manderò un' altra volta a leggere le *Allocuzioni* eruditissime del papa Benedetto XIV, relative al patriarcato di Cilicia; e le troverà in opposizione alle fandonie narrate nel § IV di quel suo articolo; incominciando dalla menzogna (1), che quanto « al Patriarca armeno, la cui sede era in Cili- » cia, *la elezione facevasi dai soli Vescovi.* » Menzogna degna di chi la scrisse! — Quel pontefice invece attesta (l'ho detto e ridetto e tornato a dire sino alla noja), che l' elezione dei Patriarchi armeni di Cilicia, egualmente che di tutti gli altri patriarchi orientali, *facevasi dagli arcivescovi, dal clero, e dal popolo, a tenore dell' orientale disciplina* (2). Dunque l' asserzione del giornalista è menzogna.

Ed è menzogna similmente, che soltanto dall' elezione di mons. Nurigian, primo primate di Costantinopoli (an. 1830), abbiano incominciato *i preti e i laici* armeni di quella provincia *a vantar diritti e privilegi, che non avevano* (3); mentre per l' opposto *i preti e i laici*, veramente, *a tenore dell' orientale disciplina,* anche avanti l' emancipazione dal 1830, persino in Costantinopoli stessa esercitavano il diritto, *che avevano* anche nella elezione come di sopra ho notato dal vescovo armeno, pro-vicario apostolico, dipendente dal vicario apostolico latino di quella Capitale. Questa è storia, cui l' estensore dell' articolo, che confutiamo, della *Civiltà Cattolica* o ignorantemente o maliziosamente negò. — Figlie perciò della sua ignoranza o della sua malizia devonsi dire anche le conseguenze, ch' egli dalle sue menzogne dedusse, nelle pagine successive, a sostegno sì del *Reversurus,* come delle illegali intimazioni e violenze dell' altro

(1) Pag. 680.

(2) « Archiepiscopi Archiepiscopi Armeni, *Clerus et populus, juxta » Orientalem disciplinam* postulaverunt etc. »

(3) Pag. 681.

apostolico emissario mons. Pluym. Gli argomenti antilogici ed antistorici del giornalista potrebbero tollerarsi appena in un baluziente di storia e di logica.

Stoltissima argmentazione, che siccome il diritto di convocare sinodi ecc. ecc. non d' altra fonte derivò se non dalla *benigna concessione della Sede Apostolica*, la quale avrebbelo gratuitamente concesso ai patriarchi di Cilicia (1); così lo poteva ben ragionevolmente rivocare a suo piacimento! — Stoltissima argomentazione! — lo ripeto, perchè, supposto pur ciò (2), le regole del diritto insegnano a tutti (tranne forse che dalla *Civiltà Cattolica*), — che *le concessioni ed i privilegi* largiti *ad altri da un supremo Principe abbiano a durare sempre* (3); — che « i benefizii e i privilegi e le altre gratuite concessioni dei » Principi, fatte senza limitazione di tempo o clausola re- » strittiva, debbono durare e sussistere, per guisa, che » nè dal concedente nè dal successore di questo con- » venga che siano tolti, nè cessino senza un giusto e » ben grave motivo; » (4) i quali motivi sono numerati nel diritto: nè questo che vorrebbesi ora portare in campo, vi è compreso; — che *ciò che piacque una volta, non può mai più spiacere* (5): e la cagione si è, « perchè a » qualunque onest' uomo e molto più al Principe è cosa » turpe e riprovevole l' essere incostante ed infedele nei » detti e nelle promesse (6). »

Art. XIV. *Gli autori e i difensori del* Reversurus *sono i veri perturbatori della pace ecclesiastica e civile della Nazione.*

Nel precedente articolo, mi sono proposto di far palese, contro le rabbiose invettive della prezzolata *Civiltà Cattolica*, che i veri *perturbatori della pace ecclesiastica*

(1) Pag 683.

(2) Ciò tutto è smentito da quanto esposi nell' *Art. IX*.

(3) Reg. jur. XVI, in VI, *Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum.*

(4) Cap. *Si cui*, 36. *De Praeb. et Dignit. in* 6. « Beneficia, Privi- » legia et aliae gratiosae concessiones Principum sine determinatione tem- » poris, vel clausula restrictiva concessa, durare et manere debent; ita » ut neque a succes ore auferre conveniat, nec cessent sine justa, caque » gravi, causa per rationes et Jura citata. «

(5) Reg. jur. XXI in VI. *Quod semel placuit, amplius displicere non potest*

(6 Reiffenst. in Reg. XVI jur. in VI, num. 5. « Quia cuivis viro » bono et multo magis Principi turpe ac probrosum est esse inconstan- » tem ac infidelem in dictis et promissis »

furono e sono coloro, i quali impastarono, promulgarono, difesero e difendono quell' atto di capricciosa violazione delle Apostoliche providenze; — quella così detta Bolla *Reversurus*. Ed eccomi a dimostrarlo, in aggiunta a quanto, con la nuda opposizione dei fatti, ho detto fin qui.

Perturbatori della pace ecclesiastica sono fuor di dubbio coloro, i quali o con fallaci insegnamenti, o con insidiosi suggerimenti, o con aperte violenze si adoperano per costringere una tranquilla popolazione cattolica a rinnegare, sotto pretesto di religiosa riverenza alla santa Sede, la propria nazionalità, e ad accettare invece novità ripugnanti alle sue proprie consuetudini e prerogative, alle discipline e ai diritti della propria Chiesa. Che tali, in poche parole, siano gli attentati dei fanatici propugnatori del *Reversurus*, tutti gli atti pubblici, gli editti, i monitorj, le sospensioni, le scomuniche, gl' interdetti, a cui, per eccesso di rabbia e di delirio, posero mano gli emissarj della Propaganda, abusando dell' autorità e del nome del Papa; non occorre il dimostrarlo. Chi tuttavia ne volesse avere esattissime e documentate notizie legga il recente libro testè pubblicato in Costantinopoli. — *Gli Armeni cattolici orientali.* — *Rivista Storico Polemica.* — Della illegalità ed ingiustizia di questi atti, contrarj diametralmente alle discipline ecclesiastiche e ai sacri canoni, furono svilluppate sino all' evidenza le prove, in tutte le precedenti pagine della prima e della seconda parte di questo mio scritto.

Che la *pace ecclesiastica* ne sia stata e ne sia enormemente turbata, chi potrà dubitarlo? I difensori per altro del *Reversurus*, ben lungi dall'attribuirne a sè soli la funestissima origine, si sforzano di riversarne la colpa nello *spirito di ribellione e di scisma*, il quale *pieno di perversità odia al sommo e fa ogni sforzo per impedire la libertà della Chiesa, l' autorità dei Vescovi e l' unità della cattolica religione* (1): conclusioni degne dello scolaruccio di grammatica, estensore di quell' Articolo della *Civiltà Cattolica.* — Ma non si accorgono costoro di rendersi ridicoli con le fallaci loro massime, a chiunque voglia porre a confronto, come fu notato più volte di sopra, il *Reversurus* col solenne ed autorevole *comando* del sommo pontefice, esplicitamete intimato nell' *Allocuzione* di

(1) *Civiltà Cattolica*, pag. 685 e seg.

quel dì stesso? Non si accorgono, che per costringere gli Armeni cattolici ad obbedire ai macchinamenti della Propaganda, li vogliono rendere disobbedienti ai solenni comandi del Papa? Non si accorgono, che per favorire un falsario, simoniaco, spergiuro, traditore della propria Nazione, tradiscono ogni più sacro dovere di giustizia, quanto ai diritti della Nazione; di riverenza, quanto all' onore dovuto al Vicario di Cristo; di cattolica unità, quanto al fomentare, promuovere, proclamare lo *scisma*, a disonore ed ignominia di que' che per nessuna legge canonica (1) si ponno dire *scismatici?*

E qui, per incidenza, mi piace notare, come in ogni tempo il fanatismo dei millantatori cattolici (missionarii latini e propagandisti armeni) a furia di dire e di proclamare *scismatici* quegli Armeni, i quali, in piena uniformità negli articoli della fede cattolica, non altro chiedevano che l' integrità delle discipline della loro Chiesa, li hanno fatti diventare tali nella pubblica opinione, benchè in realtà non lo siano. Ed a questo proposito potrei ricordare il fatto lagrimevole, avvenuto nel 1848, allorchè mons. Matteo, patriarca di quegli Armeni, diede in iscritto al visitatore Apostolico mons. Ferrieri (oggidì eminentissimo Cardinale) la sua professione di fede, in tutto e per tutto concorde ed identica alla professione della Chiesa Romana. In essa dichiarava di conoscere e venerare il sommo Pontefice, come visibile Capo supremo della Chiesa di Gesù Cristo, successore del Principe degli Apostoli, Giudice inappellabile nelle materie di fede e di universale disciplina; — ed aggiungeva la sua propensione alla cattolica unità, purchè fossero conservati illesi ed intatti i riti, le consuetudini, le prerogative, le discipline della sua Chiesa; — promettendo, ch' egli, spontaneamente e di buon grado, rinunzierebbe la sua dignità patriarcale, purchè altrettanto facesse il primate mons. Hassun; acciocchè le due comunità nazionali, divenute una sola, nella cattolica unione di Carità, scegliessero un capo della loro chiesa, *a tenore della disciplina orientale* (2), il quale spiritualmente reggesse la riunita Nazione. E chi fu, che vi si oppose ed attraversò il corso a quest' opera della divina Misericordia? — La sfrenata ambizione di mons. Hassun, che non volea avventurare

(1) Ved. il *Quesito IX*, pag. 53 e segg.
(2) *Juxta Orientalem disciplinam*. Bened. XIV.

alla volontà del popolo elettore, la dignità in onta ai diritti del popolo furtivamente ottenuta; e quindi, sotto mille appigli e pretesti, si sottrasse dalla progettata rinunzia, la quale fuor di dubbio avrebbe condotto alla cattolica unità più e più migliaja di disuniti. — Ecco il Barabba, che dai prezzolati fautori del sinedrio Propagandistico si vorrebbe salvo, non solo; ma, qual padre e pastore delle anime, riverito altresì ed ubbidito dagli scandalezzati fedeli ed ingenui veneratori del Vicario di Cristo! — A chi di questi dev' essere dunque adattata la vergognosa qualificazione di *perturbatori della pace ecclesiastica*, di gente animata dallo *spirito di ribellione e di scisma*?

Ma ritorniamo al *Reversurus* ed ai fanatici, che con ogni sacrilega violenza ne intimano religiosissima osservanza.

Cotesta bolla (12 luglio 1867) non è che una riproduzione ed amplificazione di un precedente decreto della Propaganda, del giorno 10 dello stesso mese; *(Viduata pastore etc.)* — col quale s' era ella accinta ad effettuare tutte le usurpazioni progettate negli anni addietro, a danno della Nazione e della Chiesa armena, con l'ajuto e la cooperazione del suo prode campione mons. Hassun. Vedonsi infatti nel *Reversurus* le ingiunzioni, decretate due giorni avanti dalla Propaganda, ripetute per la maggior parte con le identiche parole; cosicchè non può restare alcun dubbio, che quella bolla ed il precedente decreto della Propaganda non siano entrambi un impasto della medesima officina. Ma poichè conoscevano ben eglino i fabbricatori di quel decreto l'arduità dell'impresa e prevedevano le opposizioni gravissime, che per parte della Nazione, nobilmente gelosa de' suoi diritti, avrebbe potuto incontrare un semplice decreto della Propaganda; tuttochè intimato a nome del Papa; — perciò credettero di poterne costringere irresistibilmente gli Armeni coll' autorevole apparato di una pontificia Costituzione, la quale, col nome del Papa, chiudesse a tutti la bocca ed obbligasse tutti a religiosissima osservanza. — Ed ecco nata, come venefico fungo, la così detta bolla *Reversurus:* e fu veramente *venefico fungo*, per le perniciosissime conseguenze, di cui riuscì apportatrice, e di cui tutti sono consapevoli.

Ma *chi fa il conto senza l' oste,* dice il proverbio, *lo fa due volte!* Gli autori del *Reversurus* non sapevano nè

potevano sapere, come ho notato di sopra che il santo Padre, nella Consistoriale Allocuzione di quel medesimo giorno, ne avrebbe *comandato* tutto il contrario, intimando *religiosissima osservanza delle regole contenute* nominatamente della Costituzione *Demandatam* del pontefice Benedetto XIV.

Il confronto di entrambi questi due documenti, — stampati coi tipi della Sacra Congregazione di Propaganda, l'anno 1867, a perpetua memoria degl'intrighi e degli attentati dei funzionarii, aderenti, emissarj ed eminentissimo Prefetto di essa Congregazione, — l'ho fatto circostanziatamente negli *Art. VII e segg.* di questa seconda parte del mio lavoro: qui per ciò non ne dico di più.

Ora, non è egli chiaro sino all' evidenza, che gli autori e difensori del *Reversurus* sono i veri *perturbatori della pace ecclesiastica* degli Armeni Cattolici Orientali?

ART. XV. *Esortazione conclusionale agli Armeni Cattolici Orientali.*

Le minaccie pertanto degli emissarj della Propaganda, mascherati sotto le vesti del Papa; — minaccie passate, presenti, future; — eseguite o da eseguirsi; — di pene, di censure, di scomuniche; — mentre dall'una parte sono di per sè stesse canonicamente nulle, sì perchè pronunziate da chi non ne aveva autorità (1), sì perchè mancanti di realtà di colpa, e sì perchè azzardate senza previa inquisizione giuridica su quelli, su cui furono inflitte (2), e sì perchè, — anzi precipuamente perchè — si volle ascrivere loro a colpa il non avere accettato le capricciose discipline del *Reversurus*, per non disubbidire al solenne comando del Papa, esplicitamente intimato di sua bocca *a tutte le chiese Orientali*, con la sua Consistoriale *Allocuzione;* — non ponno dall'altra non renderne ridicoli in faccia a tutto il mondo i furibondi promulgatori.

Si vergognino costoro (qualunque ne sia la condizione, il grado, la dignità, anche eminentissima) di voler coprire con violenze tiranniche i loro esecrandi intrighi, ormai smascherati dalle medesime loro menzogne e contradizioni; — di avere abusato del venerando Nome e autorità del Sommo Pontefice, per toccare se loro fosse stato possibile la meta, che s' erano prefissa: l' usurpazione dei diritti delle Nazioni di Oriente; — di avere rese

(2) Ved. i *Quesiti* I, II e III, parte I del mio libro, pag. 18 alla 33.
(3) Ved. il *Quesito* V, dalla pag. 34 alla 38.

disprezzevolí, presso tutti i cattolici e i non cattolici, e persino presso gl' infedeli, Roma, le romane Congregazioni, la santa Sede; non altrimenti da ciò, che diceva Iddio per bocca del profeta Isaia (1), che *i presidi del suo popolo iniquamente operano, e che di continuo per essi è bestemmiato il Nome di Lui.*

Non se ne sgomentino d' altronde i valorosi propugnatori di una causa sì santa, qual è appunto la conservazione dei nazionali diritti civili ed ecclesiastici. Si consolino, anzi che stanno a loro favore, oltrecchè i secoli, le apostoliche Costituzioni di una lunga serie di romani Pontefici sino all' odierno santo Padre Pio IX, — il quale, con la sua *Allocuzione* 12 luglio 1867, sanzionò solennemente e riconfermò le regole prescritte da quelli, e precipuamente dall' immortale pontefice Benedetto XIV, e ne comandò *religiosissima osservanza.*

Adattino perciò anche a sè stessi la parole di consolazione, dette dall' infallibile Maestro ai suoi discepoli, che verrà un tempo, in cui coloro, dai quali saranno fatti oggetto di persecuzione, *crederanno di rendere con ciò ossequio a Dio* (2); — e generalmente a tutti quanti i fedeli, essere *beati coloro, che soffriranno persecuzioni a causa della giustizia, perciocchè di essi è il Regno dei Cieli* (3).

E non è persecuzione *a causa della giustizia*, questa, che imperversa oggidì ed infuria contro gli Armeni cattolici Orientali, a fine di distorglierli dall' ubbidire alla voce del Vicario di Gesù Cristo? — E non fanno mostra i loro persecutori di credere di *dare ossequio a Dio* coll' approvare su di essi la ferrea verga di ogni più dura tribolazione?

Dinanzi al tribunale del Giudice imparziale, non accettator di persone, compariranno un dì giudici e giudicati, persecutori e perseguitati; ed Egli, nel pronunziare giudizio in favore di quanti hanno sostenuto ingiurie (4), saprà, condegnamente percuotere tutti coloro, che, senza motivi giusti e legittimi, avranno assalito altrui con esecrabili vessazioni (5).

(1) Isai. cap. 51.
(2) Ev. di s. Giov. cap. 16.
(3) Ev. di s. Matt. cap. 5.
(4) Salm. 102. *Faciens judicium omnibus injuriam patientibus.*
(5) Salm. 3. *Tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa.*

COSTANTINOPOLI
luglio - ottobre
1870.